

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 51

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 ottobre al 3 novembre 1993)

INDICE

ANDREINI, PIERANI: sul modello 770 del 1993 (4-03310) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	Pag. 1795	sulla necessità di potenziare la tratta ferroviaria Verona-Bologna (4-02011) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	Pag. 1806
CALVI: sulla domanda di pensione presentata dalla professoressa Anna Maria Matarazzo (4-04183) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1797	DE GIUSEPPE: sull'aumento della criminalità nella zona di Copertino-Leverano (Lecce) (4-01062) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	1807
CANNARIATO: sull'acquisizione da parte dell'amministrazione delle poste di un'intera ala di un palazzo a Termini Imerese (Palermo) (4-02747) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	1799	DI NUBILA: sul Parco archeologico di Venosa (Potenza) (4-02124) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	1808
sull'autoscioglimento del consiglio comunale di Lercara Friddi (Palermo) (4-03696) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	1801	sulla compilazione del modello 740 (4-03464) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	1809
sull'acquisizione al demanio dello Stato di Villa Blanc di Roma (4-03780) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	1801	FLORINO: sulla necessità di sciogliere il consiglio comunale di Napoli (4-03090) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	1811
CANNARIATO ed altri: sul consiglio comunale di Corleone (Palermo) (4-01552) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	1802	GALDELLI: sugli inconvenienti dell'anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive in materia di rideterminazione del rapporto alunni-classi (4-04249) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1812
CARLOTTO: sull'apertura delle lattine contenenti bibite e bevande (4-04698) (risp. GARAVAGLIA, <i>ministro della sanità</i>)	1804	GIBERTONI: sulle agevolazioni fiscali relative alle automobili alimentate a gas petrolio liquefatto o a gas metano (4-02281) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i>)	1813
DANIELI: sulla sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti d'America del 15 giugno 1992 in materia di estradizione con gli Stati europei (4-00425) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1805	LONDEI: sugli inconvenienti dell'anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive in materia di rideterminazione del rapporto alunni-classi (4-04173) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1814

LORENZI: sulla determinazione del rapporto alunni-classes nelle province di Asti e Cuneo (4-04284) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1816	sein Naghdi (4-02744) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	Pag. 1832
MAISANO GRASSI, ROCCHI: sulle consulenze fornite dalla TAV spa, società del gruppo Ferrovie dello Stato (4-02926) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	1818	PREIONI: sulla necessità di migliorare il servizio sulla linea ferroviaria Domodossola-Novara-Torino (4-03492) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	1833
MANCUSO: sulla possibilità di escludere dalla privatizzazione del rapporto di impiego il personale appartenente ai corpi di polizia municipale (4-02307) (risp. CASSESE, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>)	1818	RABINO: sulla proposta di estendere alla regione Piemonte le disposizioni intese alla prevenzione ed alla rimozione della dispersione scolastica (4-04143) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1833
MANFROI: sulla riduzione del numero delle classi nella scuola media di Agordo (Belluno) (4-04139) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1820	sugli inconvenienti dell'anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive in materia di rideterminazione del rapporto alunni-classes (4-04213) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1835
NOCCHI ed altri: sul trattamento di quiescenza relativo al personale della scuola (4-02628) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1821	RANIERI ed altri: sulla chiusura della Funicolare centrale di Napoli (4-04101) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	1836
PIZZO: sugli inconvenienti dell'anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive in materia di rideterminazione del rapporto alunni-classes (4-04312) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1823	ROVEDA: sulla situazione operativa del provveditorato agli studi di Milano (4-02127) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1838
POLENTA: sulle proposte di modifica al progetto concernente la soppressione di alcuni passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Ancona-Bari (4-03230) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	1824	SERENA: sul soggiorno cautelativo della signora Anna Mazza a Codognè (Treviso) (4-03061) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	1841
PONTONE: sull'inclusione di alcuni docenti di Napoli nelle liste dei «non abilitati» pur avendo gli stessi conseguito regolarmente l'abilitazione all'insegnamento (4-04008) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1826	sulla richiesta di trattamento pensionistico di guerra a favore dell'ex militare Emilio De Marchi (4-04025) (risp. COLONI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	1842
PONTONE ed altri: sulle presunte irregolarità del concorso a cattedre per materie giuridiche ed economiche svoltosi nella sede di Napoli (4-03252) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1827	sulla eventuale soppressione del vice consolato di Newark (New Jersey) (4-04189) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1843
sulle irregolarità verificatesi presso il provveditorato agli studi di Napoli (4-03466) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1830	SERENA, STAGLIENO: sul riconoscimento diplomatico della Macedonia (4-02352) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1844
POZZO, PONTONE: sull'assassinio del leader dell'opposizione iraniana Mohammed Hus-		STRUFFI: sul conferimento delle supplenze al personale docente (4-03624) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1844
		sulla graduatoria del concorso a cattedre abilitanti, per la regione Umbria, di lingua e civiltà inglese (4-04316) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	1847
		VISIBELLI: sulle dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell'interno <i>pro tempore</i> nella seduta delle Commissioni riunite ambiente - trasporti della Camera del 16 aprile 1991 sui disastri marittimi di Livorno e Genova (4-01321) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	1849

ANDREINI, PIERANI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che con decreto ministeriale del 12 febbraio 1993 è stato approvato il modello 770/93 che contiene numerose modifiche e novità rispetto a quello precedente;

constatato che tra le novità inserite vi è l'obbligo per le aziende che nel 1992 hanno corrisposto compensi o emolumenti ad almeno 20 dipendenti, anche per periodi discontinui o inferiori a 12 mensilità, di predisporre il modello 770 su supporto magnetico;

tenuto conto che per il 1991 il limite era di 1.000 dipendenti per cui l'obbligo era solo per i grandi settori dell'industria e del commercio, mentre il limite attuale vi include anche i piccoli settori che si troveranno di fronte a grosse difficoltà, se non nell'impossibilità ad adempiere all'incombenza prevista in quanto venuti a conoscenza dell'obbligo nel 1993, e non all'inizio del 1992, quando avrebbero potuto adeguare il proprio sistema informatico alla nuova normativa e, se sprovvisti, a dotarsene,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di rinviare ad altra data l'adempimento per le piccole aziende limitandolo per l'anno in questione alle aziende con almeno 200 dipendenti.

(4-03310)

(27 maggio 1993)

RISPOSTA. - In relazione al problema sollevato dagli onorevoli interroganti si osserva, in via preliminare, che è facoltà del Ministro delle finanze stabilire l'obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770 su supporto magnetico (articolo 19, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha aggiunto un comma all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Tale facoltà è stata esercitata con il decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993 di approvazione del predetto modello, allineando, con carattere di generalità, le condizioni per la presentazione del modello di cui trattasi a quelle previste per la presentazione del 770 da parte dei sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza ai propri dipendenti.

Per questi ultimi, infatti, l'articolo 78, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha previsto l'obbligo di presentare la dichiarazione modello 770 mediante l'invio di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria ove abbiano corrisposto compensi o emolumenti ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 20 unità.

Con successivo decreto del Ministro delle finanze del 16 aprile 1993 sono state determinate, tra l'altro, le caratteristiche tecniche, il contenuto e le modalità per l'invio all'amministrazione finanziaria da parte del sostituto d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni modello 770.

Va fatto presente che l'amministrazione finanziaria, al fine di agevolare i contribuenti nell'espletamento dell'obbligo di cui trattasi, ha predisposto un *floppy disk* per il controllo dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni modello 770; esso consente, infatti, di verificare la rispondenza dei supporti stessi ai requisiti richiesti e alle specifiche tecniche previste dal suindicato decreto del 16 aprile 1993.

Il prodotto, corredato da apposito manuale di utilizzo e realizzato in due versioni (per ambiente *personal computer* e per ambiente *mainframe*), permette di evidenziare eventuali anomalie o incongruenze riscontrate nell'operazione di controllo dei supporti magnetici, sui quali è stata compilata la dichiarazione 770 da parte del sostituto d'imposta.

I *floppy disk* vengono distribuiti gratuitamente per il tramite delle associazioni di categoria, attraverso quotidiani, riviste specializzate e società che commercializzano *software* per la gestione della dichiarazione modello 770.

L'invio dei dati su supporto magnetico reca evidenti benefici in relazione alla sensibile riduzione dei costi e dei tempi di acquisizione delle informazioni da parte dell'amministrazione finanziaria nonché per la conseguente eliminazione degli errori di registrazione dei dati.

Peraltro, da una indagine svolta mediante le dichiarazioni modello 770 presentate nel 1991, si è potuto rilevare che con gli stessi strumenti informatici le aziende predispongono, fra l'altro, la compilazione del modello stesso.

Risulta altresì che nell'anno 1992 le aziende interessate hanno, infatti, già gestito con procedure automatiche gli stipendi dei dipendenti e gli emolumenti corrisposti a terzi con le relative ritenute di imposta ed hanno provveduto a riprodurre con stampati meccanografici i modelli 101 e 102 ed i certificati delle ritenute effettuate. Pertanto, nel 1993, la predisposizione su supporto magnetico degli elenchi previsti sul modello 770, che espongono gli stessi dati stampati sui modelli 101, 102, eccetera, necessiterà, dal punto di vista tecnico, soltanto di una semplice «conversione di tracciato» delle informazioni contenute negli archivi magnetici aziendali.

Va, infine, fatto presente che, per venire incontro alle esigenze dei sostituti d'imposta che non disponevano già di tali procedure informatiche, il Governo, con il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 380, ha disposto la proroga al 30 ottobre 1993 del termine di scadenza della presentazione delle dichiarazioni di cui trattasi, già fissato al 30 settembre 1993.

Il Ministro delle finanze
GALLO

(23 ottobre 1993)

CALVI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la professoressa Anna Maria Matarazzo aveva presentato domanda di pensione sulla base dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 243 del 1993, che prevede la possibilità di accoglimento, con decorrenza 1° settembre 1993, delle istanze di pensionamento che, a causa del soprannumero di docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale e in relazione alla contrazione di organico determinata dal calo demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni;

che nella provincia di Latina i soprannumerari dello stesso ruolo della Matarazzo erano 18;

che la domanda doveva essere prodotta entro il 10 agosto 1993 poi prorogata al 20 agosto;

che gli effetti pensionistici dovevano decorrere dall'11 settembre 1993;

che la domanda era stata inoltrata il 6 agosto 1993;

che la richiesta stessa era pervenuta in provveditorato in tempo utile per la formazione della graduatoria;

che la richiedente riceveva, il 31 agosto 1993, tramite la scuola media «Garibaldi» di Fondi dove insegna, fonogramma di accoglimento della domanda di dimissioni;

che tramite la stessa scuola all'interessata, il 4 settembre 1993, a quattro giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, perveniva un ulteriore laconico fonogramma con il quale le dimissioni venivano revocate;

che ad una immediata richiesta telefonica al provveditorato, un funzionario dell'ufficio pensioni, precisava che giaceva una domanda arrivata in ritardo, ma presentata alla scuola di appartenenza nei termini;

considerato che, per la negligenza degli organi preposti alla istruttoria della pratica la Matarazzo, in pensione solo per quattro giorni, è stata gravemente danneggiata,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di far luce con estrema rapidità su questo increscioso episodio;

se non si ritenga opportuno di disporre un'ispezione ministeriale che verifichi, singolarmente, la posizione in graduatoria dei professori beneficiari della legge n. 243 del 1993.

(4-04183)

(15 settembre 1993)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero, in accoglimento della proposta formulata dall'onorevole interrogante, ha disposto una visita ispettiva presso il provveditorato agli studi di Latina, allo scopo di accertare i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento della domanda di pensionamento con decorrenza dal 1° settembre 1993, a suo tempo presentata dalla professoressa Anna Maria Matarazzo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 243.

Al riguardo, tenuto conto che le domande in questione, ove presentate nei termini prescritti, potevano essere accettate - a norma del suddetto articolo - a condizione che i richiedenti si trovassero, relativamente al ruolo di appartenenza o alla materia insegnata, in posizione di soprannumero, scopo dell'ispezione è stato quello di accertare se, nel caso in esame, fossero state puntualmente osservate le specifiche disposizioni di legge ed, in particolare, quella contenuta nel comma 1-ter dello stesso articolo 5 che, ai fini di cui trattasi, ha previsto, com'è noto, la compilazione di apposite graduatorie, sulla base dell'anzianità di contribuzione.

Nel caso segnalato, il provveditore agli studi, come accertato in sede ispettiva, aveva inizialmente ritenuto di non dover predisporre alcuna graduatoria, in quanto la classe di concorso A057, della quale era titolare la professoressa Matarazzo, comprendeva in quella provincia 18 unità di personale in soprannumero, ossia un numero di docenti in esubero corrispondente a quello delle istanze di pensionamento che ad un primo esame erano risultate presentate nei termini prescritti, relativamente alla stessa classe di concorso.

Senonchè, dopo che a ciascuno dei 18 interessati, e quindi anche alla predetta docente, erano stati inviati altrettanti fonogrammi di accettazione delle dimissioni, perveniva al provveditorato agli studi, in data 3 settembre 1993, un fonogramma del preside della scuola media «Monti» di Terracina, nel quale veniva precisato che la professoressa Francesca Brancato aveva presentato regolare domanda di pensionamento anticipato in data 10 agosto 1993, domanda che risultava trasmessa all'ufficio scolastico provinciale con raccomandata n. 601 in pari data.

Dal riesame degli atti, è stata constatata la fondatezza di siffatta circostanza, il che ha indotto quindi il provveditore agli studi a prendere in considerazione 19 istanze, in luogo delle 18 in un primo tempo istruite ed accolte.

Non risponde, comunque, al vero che la domanda da ultimo citata sarebbe stata presentata in ritardo, tenuto conto che la stessa risulta pervenuta al provveditorato agli studi in data 12 agosto 1993, ossia nei termini regolamentari prescritti che, come precisato con la circolare ministeriale n. 239 del 4 agosto 1993, erano stati fissati entro 30 giorni dal 22 luglio 1993 (data di entrata in vigore della menzionata legge n. 243 del 1993).

Si è trattato, in sostanza, di un involontario errore compiuto dal competente ufficio del provveditorato e determinato dal fatto che, in precedenza, la docente Brancato, dopo aver presentato una prima domanda di dimissioni dal servizio in data 21 luglio 1993, ne aveva poi presentata una seconda, pervenuta allo stesso ufficio in data 11 agosto 1993, con la quale aveva chiesto la revoca della prima domanda e, quindi, l'intenzione di rinunciare al pensionamento anticipato.

Il personale addetto al servizio, dato il brevissimo intervallo di tempo in cui le varie istanze della Brancato erano pervenute, era di fatto incorso nell'equivoco di ritenere che la richiesta di revoca si riferisse alla seconda domanda di dimissioni - quella cioè giunta, come dinanzi chiarito, in data 12 agosto 1993 - anzichè alla prima.

Una volta chiarito l'equivoco, il provveditore agli studi - constatato che il numero dei richiedenti superava di una unità quello dei docenti soprannumerari, nei cui confronti potevano essere accolte le domande di pensionamento - ha predisposto con apposito decreto in data 2 settembre 1993 una graduatoria, nella quale la Brancato è risultata al sesto posto e la Matarazzo al diciannovesimo posto.

Nei riguardi di quest'ultima si è reso, pertanto, necessario procedere all'annullamento del provvedimento di accoglimento delle dimissioni, in un primo tempo adottato.

Indubbiamente, l'errore materiale nel quale è incorso il competente ufficio del provveditorato non prendendo subito in considerazione l'istanza della professoressa Brancato ha avuto come conseguenza un riflesso negativo nei riguardi della professoressa Matarazzo, che ha visto cadere le sue aspettative di dimissionaria dal servizio prossima al pensionamento.

D'altro canto, però, tale errore non poteva avere come conseguenza il mancato riconoscimento del diritto della Brancato alle dimissioni dal servizio.

Altra sarebbe stata la situazione se la domanda della Brancato fosse pervenuta in ritardo o fosse stata inviata in ritardo dalla scuola, e non fosse invece pervenuta nei termini.

A conclusione degli accertamenti eseguiti, l'ispettore ministeriale ha riferito di avere personalmente preso visione di tutta la documentazione attinente al caso, ivi comprese le singole istanze, i protocolli di archivio e la succitata graduatoria.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(26 ottobre 1993)

CANNARIATO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che il 3 marzo 1993 è stato arrestato il signor Cosimo Catapano, presidente dell'istituto poste telegrafonici, con l'accusa di aver ricevuto una tangente al fine di favorire la vendita all'istituto di un immobile nei pressi della stazione Termini di Roma;

che nel corso del 1992 il sindacato CISL, del quale il signor Catapano è stato negli ultimi anni segretario nazionale, aveva avanzato la proposta di passare la gestione del fondo pensioni dei lavoratori delle poste proprio all'istituto poste telegrafonici;

che il consiglio di amministrazione delle poste è scaduto da oltre dieci anni;

che numerosi sono i dirigenti dell'amministrazione delle poste che hanno ricevuto avvisi di garanzia o sono stati rinviati a giudizio o condannati a seguito di inchieste su concorsi irregolari o irregolarità negli appalti e nelle compravendite,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di riportare l'amministrazione postale in condizioni di normalità e regolarità a tutti i livelli;

quale sia il suo giudizio, e quali provvedimenti intenda eventualmente prendere, sulla situazione dell'amministrazione in Sicilia, dove sembrano innumerevoli i casi di irregolarità denunciati anche sui principali organi di stampa; in particolare risulta presentato un esposto presso la pretura di Palermo da parte della organizzazione sindacale «comitati di base delle poste e telegrafi» nei confronti del presidente del comitato elettorale del dopolavoro poste e telegrafi di Palermo e del direttore compartimentale poste e telegrafi di Palermo, a proposito di illegalità commesse dal comitato elettorale stesso;

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sulla risposta che il direttore compartimentale delle poste e telegrafi della Sicilia fornisce a un cittadino in merito all'acquisto da parte dell'amministrazione delle poste di una intera ala di un palazzo a Termini Imerese, destinando un piano al dopolavoro poste telegrafonici, che quindi ora ha a disposizione una sede ampia quanto quella del dopolavoro di Palermo, mentre la succursale 1 delle poste di Termini Imerese è condannata a operare in locali angusti e non funzionali, peraltro in affitto (la risposta cui si riferisce è pubblicata su «Il Giornale di Sicilia» del 25 gennaio 1993).

(4-02747)

(16 marzo 1993)

RISPOSTA. - Al riguardo si significa che il signor Cosimo Catapano - che non riveste più la qualifica di dipendente dell'amministrazione postale in quanto collocato a riposo - si è dimesso dalla carica di presidente dell'Istituto poste telegrafonici in data 15 marzo 1993.

In merito al coinvolgimento del medesimo nei fatti esposti nell'atto parlamentare in esame, si fa presente che della questione si sta occupando la magistratura e, pertanto, eventuali successive azioni dell'amministrazione sono subordinate alle conclusioni cui la magistratura stessa perverrà.

Quanto ai dirigenti di organi centrali e periferici che sono risultati implicati in inchieste giudiziarie, si comunica che l'amministrazione postale ha provveduto ad adottare, nei casi in cui ne ricorrevano gli estremi, provvedimenti di sospensione cautelare - ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - riservandosi di procedere disciplinarmente nei confronti degli interessati all'esito dei procedimenti penali.

Relativamente alle presunte irregolarità che si sarebbero verificate durante lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nella sezione del dopolavoro postale di Palermo, si significa che il presidente del comitato elettorale ha sottoposto i risultati della consultazione all'esame del competente ufficio centrale del dopolavoro che, riscontrata la regolarità degli atti, ha provveduto all'approvazione degli stessi.

Per quanto riguarda il fabbricato acquistato nella zona di Termini Imerese si significa che una parte dei locali, di circa 100 metri quadrati, sono stati ceduti alla locale sezione del dopolavoro il che non ha compro-

messo la razionale e funzionale sistemazione nell'immobile dell'ufficio principale postale con annessa autorimessa.

Nei locali conseguentemente liberatisi nella sede patrimoniale di Termini Imerese bassa è stato, pertanto, possibile insediare l'ufficio succursale n. 1 consentendo una migliore dislocazione dei servizi ed un risparmio in quanto è stata rilasciata la vecchia sede presa in locazione.

Si fa presente, infine, che in base a quanto stabilito dalla legge 1° giugno 1993, n. 178, con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1993, in corso di registrazione alla Corte dei conti, sono stati nominati i nuovi membri del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il quadriennio 16 febbraio 1993-15 febbraio 1997.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

(28 ottobre 1993)

CANNARIATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il consiglio comunale di Lercara Friddi (Palermo) si è autosciolto nei primi giorni di maggio 1993;

che ad oggi non è ancora stato nominato il commissario governativo che deve reggere il consiglio fino allo svolgimento delle nuove elezioni,

si chiede di conoscere i motivi in base ai quali non sono ancora state attivate le procedure per la nomina del commissario.

(4-03696)

(5 luglio 1993)

RISPOSTA. - Il commissario straordinario al comune di Lercara Friddi (Palermo) è stato nominato dal competente assessorato regionale agli enti locali il 17 luglio 1993.

Il commissario si è insediato il successivo 22 luglio.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(27 ottobre 1993)

CANNARIATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che già durante l'iter del disegno di legge n. 1159 di conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma, lo scrivente aveva espresso numerose perplessità sulla congruità del prezzo pagato dal Ministero delle finanze;

che da numerose parti erano peraltro state sollevate critiche sul non spiegabile ritardo con il quale lo Stato aveva esercitato il diritto di prelazione sul bene in questione;

che lo scrivente ritiene comunque assolutamente necessario che lo Stato italiano pervenga alla acquisizione della Villa Blanc e quindi proceda al suo recupero e alla sua salvaguardia,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Governo sul fatto che in occasione della discussione del succitato decreto, nonostante le numerose sollecitazioni, il Parlamento - e nella fattispecie le Commissioni competenti del Senato - non siano stati messi nelle condizioni di avere tutti gli elementi necessari sulla questione, anzi, siano stati indotti all'errore, come effettivamente i recenti sviluppi hanno dimostrato;

se non ritenga quindi urgente provvedere, anche in occasione del dibattito sul provvedimento riguardante la Villa Blanc, che reitere quello già approvato dal Senato, a fornire al Parlamento tutte le informazioni necessarie affinché i parlamentari possano decidere in piena consapevolezza.

(4-03780)

(8 luglio 1993)

RISPOSTA. - In riferimento alle richieste formulate dall'onorevole interrogante in merito alla vicenda di Villa Blanc, si fa presente che, in occasione dell'esame da parte del Parlamento del disegno di legge (atto Camera n. 2829) di conversione del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 201, recante «acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma», il Ministro delle finanze non ha mancato di comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Parlamento i risultati delle valutazioni cui erano pervenute le apposite commissioni di indagine, in modo da fornire ai predetti organi istituzionali elementi utili ai fini delle scelte da effettuare al riguardo.

Com'è noto, il suindicato decreto-legge non è stato convertito in legge per decorrenza dei prescritti termini costituzionali.

Il Ministro delle finanze
GALLO

(23 ottobre 1993)

CANNARIATO, MANCUSO, FERRARA Vito. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che sul «Giornale di Sicilia» del 5 novembre 1992 è stato pubblicato un articolo a firma di Biagio Cortimiglia che qui si riporta integralmente:

«Corleone. Sono stati già sostituiti i cinque consiglieri comunali che nei giorni scorsi si erano dimessi, denunciando l'impossibilità di stare in consiglio dopo le minacce e le intimidazioni ricevute nel corso delle sedute del 19 e 20 ottobre. La maggioranza DC-PSI ha convocato martedì scorso il consiglio comunale per procedere alla surroga dei consiglieri dimessi.

La seduta, che ha rischiato di saltare per la mancanza in aula di quindici consiglieri su trenta è iniziata con un fuori programma. Il consigliere dimissionario Dino Paternostro, indipendente, ha chiesto la parola per leggere un documento di commemorazione di Bernardino

Verro, capo dei fasci contadini di fine secolo e già sindaco socialista della città, assassinato dalla mafia 77 anni fa, il 3 novembre 1915. Giuseppe Siragusa, socialista, ed attuale sindaco, gli ha impedito di parlare dicendogli che non ne aveva diritto perchè non più consigliere comunale. Una posizione non condivisa dal capogruppo DC Rosolino Colletti, che proponeva invece di leggere il documento.

Su richiesta del sindaco la seduta veniva sospesa ed alla ripresa dei lavori di Bernardino Verro non si è più parlato. Tra le proteste di Paternostro, che ha ribadito la necessità di sciogliere un consiglio «squalificato».

Per sostenere la necessità di sciogliere il consiglio comunale sono state presentate diverse interrogazioni sia al Parlamento nazionale che a quello regionale. L'onorevole Angelo Capitummino, della DC, ne ha presentata una al presidente della regione e all'assessore agli enti locali nella quale si chiede se non ritenga opportuno che siano avviate «le procedure per lo scioglimento del consiglio comunale di Corleone e di procedere alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune».

Ma la maggioranza ha proseguito decisa alla surroga dei consiglieri dimissionari in un clima di serena convivenza. Il consigliere Paternostro è stato surrogato con il primo dei non eletti nella lista del PDS Benedetto Gambino; i PSDI Carmelo Di Carlo, Cosimo Di Carlo, Angelo Dragna e Arcangelo Vitale con i primi quattro dei non eletti nella lista socialdemocratica, Ignazio Paternostro, Biagio Bonanno, Giuseppe Pinzolo Ventura e Stefano Rubino. Gli ultimi due, ormai fuori dal PSDI, hanno accettato la carica, Paternostro e Bonanno invece si dimetteranno. Il consiglio comunale è stato riconvocato per domani sera»,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno avviare un'indagine sul comportamento tenuto dal sindaco sia nel non dare la parola al consigliere che l'aveva chiesta sia nell'imperturbabile azione di «rullo compressore» attuata verso ogni tipo di dissenso, manifestatosi in questo caso attraverso le dimissioni di consiglieri comunali e addirittura con le dimissioni dei componenti di un intero gruppo politico.

(4-01552)

(10 novembre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Com'è noto, l'articolo 25, secondo comma, della legge della regione Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, stabilisce che «le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto».

La particolare autonomia di cui attualmente gode la regione Sicilia non consente all'amministrazione centrale di attuare alcun tipo di intervento nei sensi auspicati dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(27 ottobre 1993)

CARLOTTO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che alcune aziende produttrici di vari tipi di bibite e bevande hanno sostituito la linguetta a strappo asportabile di apertura della lattina con un altro tipo che al momento dell'apertura del contenitore si immerge, si chiede di conoscere se siano rispondenti alle norme igienico-sanitarie vigenti tali dispositivi che mettono a contatto parte della superficie esterna del barattolo, ovviamente soggetta ad ogni forma di inquinamento e peraltro difficile ad essere preventivamente pulita a causa della presenza dell'anello di presa.

(4-04698)

(27 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Come denunciato nell'atto parlamentare cui si risponde, di recente si è diffusa l'adozione, per alcuni tipi di bevande - soprattutto succhi di frutta o a base di frutta - di confezioni in lattine caratterizzate da un diverso sistema di apertura, con linguetta «a strappo» che, sottoposta ad adeguata pressione, non si stacca completamente, ma rientra nel corpo della lattina.

Non v'è dubbio che siffatto sistema sia suscettibile di porre alcune implicazioni di natura igienico-sanitaria, relativa al potenziale quanto evidente rischio che detta linguetta funga da tramite di contaminazione della bevanda contenuta nella lattina.

Un primo problema, in tal senso, riguarda il materiale impiegato per tale contenitore, che, in quanto destinato a venire a contatto con la bevanda all'atto dell'apertura, deve a norma di legge risultare idoneo e conforme ai requisiti prescritti per i materiali «a contatto con gli alimenti» anche riguardo alla parte esterna della linguetta.

Una seconda e più rilevante considerazione, come già premesso, è di carattere eminentemente igienistico, per l'esigenza di tener conto del rischio che la linguetta di aperta divenga «veicolo» atto ad immettere nell'interno della lattina, e soprattutto nella bevanda in essa contenuta, agenti contaminanti di vario tipo, quali polvere, sostanze estranee e microrganismi che, trovando un favorevole terreno di coltura, potrebbero persino determinare l'alterazione del prodotto o quantomeno una sfavorevole variazione delle sue caratteristiche organolettiche, in caso di consumo non immediato.

Non può ignorarsi, inoltre, che taluni microrganismi, quali i *virus* patogeni ed alcuni batteri, possono risultare nocivi ed infettivi anche senza una preliminare «fase di moltiplicazione».

Tutto ciò ha convinto anche la competente Direzione generale dell'igiene degli alimenti di questo Ministero ad esprimere l'avviso che detto sistema di apertura dei contenitori non risulti di per sé in grado di offrire adeguate garanzie di igienicità e di sicurezza sanitaria delle bevande in essi contenute, al momento del consumo.

Considerato, peraltro, che molti di tali prodotti provengono da altri paesi comunitari od almeno sono comunemente oggetto di scambi all'interno della Comunità europea, ciò che rende indispensabile l'adozione di misure di salvaguardia preventivamente concordate e comunque tali da non poter essere denunciate come «ostacolo» reale o potenziale agli scambi intracomunitari in violazione dell'articolo 30 del Trattato di Roma, questo Ministero ha già provveduto a sottoporre in

via ufficiale le valutazioni dianzi esposte all'attenzione della Commissione delle Comunità europee per ogni urgente iniziativa del caso ai fini di ovviare, con un'ideale soluzione normativa «armonizzata», ai denunciati inconvenienti di dette modalità di confezionamento.

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

(3 novembre 1993)

DANIELI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la Corte suprema degli Stati Uniti d'America, con sentenza del 15 giugno 1992, ha sancito il principio per il quale le forze di polizia statunitensi possono sequestrare e trascinare negli USA qualsiasi cittadino di qualsiasi Stato del mondo, su semplice mandato dell'autorità giudiziaria americana e senza il permesso del Governo dello Stato di appartenenza del cittadino preso di mira;

che tale principio viola le norme più elementari del diritto internazionale e la sovranità degli Stati;

che tale principio implica, da parte degli Stati Uniti, una presunzione di superiorità assolutamente inaccettabile da parte di qualsivoglia nazione civile,

l'interrogante chiede di conoscere quali passi intendano compiere i Ministri in indirizzo per tutelare la dignità e l'indipendenza dell'Italia.

(4-00425)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - La sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti d'America del 15 giugno 1992 ha formato ovunque oggetto di vivaci critiche e, nel corso della riunione del 22 luglio 1992 del gruppo di lavoro sulla cooperazione giudiziaria in materia penale istituito nell'ambito della cooperazione politica europea, è stato da più parti sottolineato che la stessa può mettere in discussione le relazioni di estradizione con gli Stati predetti.

Sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, la sentenza non appare in linea con i principi del diritto internazionale (che anche negli Stati Uniti costituisce fonte suprema del diritto del paese), dato che detti principi vietano espressamente l'esercizio del potere di coercizione in territorio altrui. Pertanto se, sulla base della menzionata sentenza, gli Stati Uniti si ritenessero autorizzati a compiere azioni del genere nel territorio di paesi con cui hanno trattati di estradizione (sono 103, fra cui l'Italia) sarebbe utile procedere al più presto a scambi di note interpretative dei predetti trattati al fine di evitare incidenti anche gravi.

Il caso portato all'attenzione della Corte suprema era quello del cittadino messicano Alvarez Machain, accusato di aver partecipato al rapimento e all'omicidio dell'agente dell'«Drug enforcement administration» Camarena Salazar. Nel 1985 Alvarez era stato catturato a Guadalajara da agenti americani e trasferito a El Paso (Texas) dove era

stato arrestato dalla DEA. Il tribunale di prima istanza e la corte di appello si erano dichiarati incompetenti per l'irregolarità del trasferimento dell'imputato negli Stati Uniti. La motivazione della sentenza in parola sottolinea invece che il modo in cui si è giunti all'arresto non è ragione sufficiente per esentare l'imputato dal giudizio dei tribunali americani e all'uopo ci si richiama ad un precedente del secolo scorso (Ker contro lo Stato dell'Illinois) nel quale la corte aveva sostenuto il diritto a procedere contro un individuo catturato in Perù. Al tempo stesso, nel caso specifico, la liceità del comportamento americano è stata giustificata con l'assenza, nell'accordo di estradizione con il Messico, di un impegno specifico ad astenersi da sequestri in territorio altrui.

Peraltro va osservato come la stessa amministrazione statunitense abbia ora voluto ridurre, tramite il Segretario di Stato, il significato e la possibile applicazione pratica della sentenza stessa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

GIACOVAZZO

(22 ottobre 1993)

DANIELI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la tratta Verona-Bologna dell'asse ferroviario nord-est che collega Roma e l'Italia centro-meridionale con il Brennero e quindi con l'Europa è ancora ad un solo binario, com'era stata costruita dall'impero asburgico;

che la mancanza di un secondo binario in questa tratta è causa di un forte rallentamento dei trasporti di passeggeri e merci;

che più volte ed a tutti i livelli è emersa la necessità del completamento della tratta Verona-Bologna;

che sono ormai 40 anni che i vertici romani delle Ferrovie dello Stato promettono, disdicono, ritardano, interrompono, aboliscono i lavori necessari al completamento del tratto Verona-Bologna;

che fino a qualche mese fa era dato per certo il completamento con binari percorribili a 200-220 chilometri all'ora entro il 1997;

che alla fine di ottobre 1992, in seguito alle note restrizioni economiche, veniva deciso che sarebbero stati ultimati solo i tratti tra Cà di David e Nogara (24 chilometri) e tra Tavernelle Emilia e San Giovanni in Persiceto (11 chilometri);

che ambienti delle Ferrovie dello Stato non escludono che si riesca ad arrivare al raddoppio di altri 22 chilometri, fino a San Felice sul Panaro, luogo della connessione con la linea per Ferrara e per l'importante porto di Ravenna;

che in questo caso rimarrebbero solo 39 chilometri per collegare, finalmente, prima che finisca il millennio, Verona a Bologna, unico tratto ad un solo binario dei 2.500 chilometri che vanno da Copenaghen a Reggio Calabria,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se il Ministro dei trasporti non ritenga di dover prendere dei provvedimenti straordinari per risolvere subito, una volta per tutte, questa incredibile carenza della rete ferroviaria italiana;

b) se non consideri umiliante per l'Italia essere incapace di attuare il collegamento Nord-Sud al pari degli altri Stati europei;

c) se non si renda conto come perda di credibilità un discorso sull'alta velocità se le Ferrovie dello Stato non sono nemmeno in grado di garantire quello che dovrebbe essere un servizio ordinario già in atto da anni.

(4-02011)

(13 gennaio 1993)

RISPOSTA. - La società Ferrovie dello Stato spa fa sapere che la linea Verona-Bologna è in regolare esercizio.

Alcuni disagi e limitazioni di traffico sono dovuti proprio ai lavori di raddoppio in corso che interessano tale linea.

In dettaglio, la società fa presente che il contratto di programma degli interventi da finanziare con risorse disponibili comprende il completamento Verona-Cà di David-Nogara, Tavernelle, San Giovanni in Persiceto ed un ulteriore tratto corrispondente di massima a Nogara-Poggio Rusco.

In tal modo risulterebbe raddoppiato circa il 66 per cento della linea. Al riguardo, la società rileva che le realizzazioni previste comportano spese cospicue e che nell'ambito delle compatibilità generali del contratto di programma (tabella A) non è stato possibile prevedere ulteriori risorse.

Del resto, assicurano le Ferrovie dello Stato che la linea così potenziata è in grado di far fronte al traffico attuale ed agli aumenti prevedibili per il breve e medio termine.

In ogni caso le Ferrovie dello Stato spa fanno presente che la linea può essere validamente sussidiata anche dal collegamento Bologna-Verona via Modena-Mantova per il quale sono in corso lavori di elettrificazione e potenziamento e che risulterà bene utilizzabile in concomitanza con l'apertura del previsto tratto di quadruplicamento fra Modena e Bologna (inserito nel quadruplicamento Milano-Bologna).

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(2 novembre 1993)

DE GIUSEPPE. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere:

la valutazione che viene data all'incremento di azioni criminali verificatesi in questi ultimi tempi nella zona di Copertino - Leverano (Lecce), documentato dagli assassini recentemente compiuti che si aggiungono purtroppo ad un lungo elenco di altri delitti;

in particolare, nel quadro del rafforzamento nel territorio di presidi di forze dell'ordine, realizzato con grande impegno negli ultimi

anni, se non si ritenga di prevedere in Copertino l'istituzione di un comando intermedio per meglio organizzare l'attività di prevenzione e repressione.

(4-01062)

(15 settembre 1992)

RISPOSTA. - Per venire incontro alle esigenze prospettate dall'onorevole interrogante si è provveduto a potenziare l'organico della stazione dei carabinieri di Copertino (Lecce).

Inoltre, nel novembre 1992, è stato attivato un altro presidio dell'Arma dei carabinieri a Campi Salentina, centro distante solo 14 chilometri da Copertino.

Nella zona operano anche unità speciali dei competenti comandi di compagnia (Gallipoli) e di gruppo (Lecce).

Per l'attuale carenza di personale non è possibile adottare altri provvedimenti.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(27 ottobre 1993)

DI NUBILA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -
Premesso:

che l'esistenza del Parco archeologico e del Museo nazionale in Venosa (Potenza) per l'inestimabile valore di carattere storico-culturale costituisce un forte richiamo per i visitatori;

che la carenza di custodi ha reso sostanzialmente inaccessibile le due importanti strutture, con una situazione a dir poco grottesca a distanza di poco più di un anno dalla loro inaugurazione;

che tale stato, oltre a sottrarre alla fruizione così importanti emergenze culturali, nuoce enormemente all'immagine della città di Venosa e della Basilicata che, nelle celebrazioni del bimillenario della morte del poeta Quinto Orazio Flacco, chiuse dalla visita del Presidente della Repubblica, accompagnato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, hanno costituito centri di attenzione di migliaia di visitatori e che, ancora, in gran numero per tutto il 1993 ci sono prenotazioni giacenti presso l'Agenzia horatiana;

che è stata prospettata dal comune di Venosa l'opportunità, al fine di far fronte a tali carenze, di utilizzare in termini più funzionali il personale cassintegrato in servizio presso il centro operativo misto di Venosa, che può svolgere un compito di sorveglianza presso il Museo ed il Parco archeologico,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga di poter assumere al fine di correggere il grave inconveniente lamentato e garantire la libera fruizione di tanti ed importanti beni culturali.

(4-02124)

(21 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Al fine di ovviare alla situazione lamentata questa amministrazione ha provveduto a destinare alla soprintendenza archeologica di Potenza 43 cassintegrati; di questi 18 unità sono state avviate direttamente al museo ed al parco archeologico di Venosa e dal settembre 1993 sono utilizzate per la realizzazione di progetti socialmente utili.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY

(23 ottobre 1993)

DI NUBILA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la compilazione del modello 740 ha causato ai contribuenti italiani disagio gravissimo, al punto da apparire una sfida malevola allo loro capacità di comprendere quesiti equivoci, nebulosi, a volte contraddittori e mal posti, spesso con uso improprio anche della lingua italiana;

che tanto è dimostrato dal diffuso sconcerto e dalle spesso rabbiose reazioni dell'opinione pubblica, ampiamente interpretati e commentati dai mezzi di informazione, denunciati dallo stesso ex Presidente del Consiglio, onorevole Amato, che scrive: «Tormentato io stesso dalle complicazioni del 740 sento il dovere di chiedere scusa agli italiani», mentre il modello è stato «censurato», da ultimo, dalla Commissione finanze del Senato, che ha proposto alcuni correttivi, di pur blando alleviamento del disagio sofferto;

che tutto ciò ha contribuito ad aggravare il già difficile rapporto tra lo Stato, che appare sempre più e solo ostilmente fiscale, ed il cittadino-contribuente,

l'interrogante chiede di conoscere se, con un minimo di saggio ravvedimento, pur postumo, il Ministro in indirizzo non intenda promuovere iniziative che, nell'ambito di una auspicata e necessaria riforma del sistema fiscale italiano, semplifichino, intanto, gli adempimenti «minuti» e formali, sottraendo il cittadino a tormentati quanto inutili, costosi ed iniqui disagi e danni.

(4-03464)

(16 giugno 1993)

RISPOSTA. - In relazione alle problematiche sollevate dall'onorevole interrogante si osserva, in via preliminare, che la particolare complessità della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 1992 è stata conseguenza di più fattori concomitanti. Essa, infatti, è stata interessata da numerose innovazioni, recate da provvedimenti legislativi, tra le quali l'introduzione dell'ICI, l'inserimento nella medesima dichiarazione del contributo al Servizio sanitario nazionale, l'istituzione della *minimum tax* e della patrimoniale per le imprese, la detrazione di imposta in luogo della deduzione dal reddito di taluni oneri, eccetera.

Allo scopo di agevolare i contribuenti nella compilazione della predetta dichiarazione dei redditi, questo Ministero ha promosso, sin

dal 3 maggio 1993, una iniziativa straordinaria di assistenza al contribuente denominata «operazione 740».

Invero, con la partecipazione di circa 10.000 addetti, presso tutti gli uffici di questa amministrazione, è stata prestata assistenza di carattere normativo per la soluzione di specifiche questioni attinenti la compilazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'ICI ed assistenza informatizzata per il calcolo delle imposte dovute sulla base dei dati forniti dal contribuente.

Dalla predetta data del 3 maggio 1993 è stato altresì istituito un servizio di assistenza telefonica (numero verde) attivo sull'intero territorio nazionale.

Ulteriori iniziative hanno riguardato la stampa di un opuscolo-guida, «*vademecum* del contribuente», uno strumento di pronta consulenza volto altresì ad integrare le istruzioni che accompagnavano il modello 740 su temi di maggiore complessità; la programmazione di apposite trasmissioni in diverse rubriche radio-televisive attraverso le quali funzionari di questa amministrazione hanno fornito risposte ai quesiti proposti dai contribuenti, nonché chiarimenti su quelle parti della dichiarazione dei redditi che potevano presentare maggiori difficoltà; la disponibilità per gli utenti del servizio videotel di diverse applicazioni informatizzate e procedure di calcolo utilizzabili interattivamente dai contribuenti, nonché la disponibilità attraverso le pagine del Televideo-RAI di una serie di informazioni sul modello 740 e sui relativi versamenti.

Per andare incontro alle giuste esigenze dei contribuenti, in considerazione della complessità degli adempimenti richiesti con il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, convertito dalla legge 18 giugno 1993, n. 192, sono state introdotte disposizioni volte a:

1) prorogare al 15 luglio 1993 il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi per consentire una più corretta indicazione dei nuovi dati relativi al redditometro e ai valori catastali la cui acquisizione si è presentata obiettivamente più difficile;

2) attenuare significativamente le sanzioni per le violazioni di carattere formale commesse nella compilazione della dichiarazione dei redditi;

3) alleggerire, altresì, le sanzioni per gli errori commessi in sede di trasformazione delle deduzioni dal reddito in detrazione di imposta;

4) esonerare dall'obbligo della compilazione del prospetto dei dati relativi al contributo diretto lavorativo (cosiddetta *minimum tax*) i contribuenti che, in relazione all'ammontare dei ricavi o dei compensi conseguiti, non erano interessati al meccanismo.

Contestualmente è stata messa a punto un'opera di semplificazione della modulistica e delle procedure al fine di ridurre all'essenziale il contenuto della dichiarazione dei redditi, anche attraverso le dovute iniziative legislative.

È infatti all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge di iniziativa governativa, recante delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti formali in materia tributaria e per la revisione della disciplina delle sanzioni per le violazioni formali (atto Camera n. 2046, recante, altresì, lo statuto del contribuente e disposizioni sulla normazione tributaria).

In particolare, il provvedimento intende introdurre significative innovazioni di carattere formale e sostanziale che consentiranno di semplificare la dichiarazione dei redditi con i relativi versamenti e di attenuare le sanzioni per irregolarità formali.

Per quanto concerne gli adempimenti a carico dei contribuenti le semplificazioni maggiormente significative riguardano l'indicazione nelle dichiarazioni dei soli dati rilevanti ai fini fiscali; l'obbligo di comunicare soltanto le variazioni di dati contenuti nelle dichiarazioni precedentemente presente, con conseguente estensione dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; l'eliminazione dell'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi agli immobili quando non strettamente necessari ai fini della determinazione dei redditi fondiari; la gestione, presso l'anagrafe tributaria, di un archivio contenente per ciascun contribuente gli elementi riguardanti le imposte sui redditi.

Va, infine, ricordato che le disposizioni concernenti il trattamento tributario della abitazione principale, recate dal disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1994, ora all'esame del Senato (atto n. 1508), prevedono, tra l'altro, specifiche ipotesi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione relativamente ai possessori di redditi fondiari derivanti esclusivamente dalla casa di abitazione il cui imponibile non è superiore ad un milione di lire nonchè per coloro che oltre a tali redditi possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente.

Il Ministro delle finanze
GALLO

(23 ottobre 1993)

FLORINO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, all'articolo 1 prevede lo scioglimento dei consigli comunali quando emergano elementi in ordine a collegamenti con la criminalità organizzata o a forme di condizionamento degli amministratori che compromettano l'imparzialità degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni;

che l'amministrazione comunale di Napoli è stata letteralmente decimata dei suoi componenti per gravi reati commessi nell'esercizio delicato delle funzioni di assessore e di consigliere comunale;

che è del 27 aprile 1993 la notizia dell'arresto del consigliere comunale, ex assessore all'annona, Arcangelo Martino e del suo *staff* con l'accusa di associazione a delinquere;

che con questo ulteriore grave episodio cadono tutte le motivazioni e le preclusioni di parte per l'eventuale scioglimento anticipato del consiglio comunale di Napoli;

che l'inquinamento malavitoso di molti amministratori e disonesti dipendenti comunali arreca grave e perdurante pregiudizio al funzionamento dei servizi loro affidati nonchè pericolo per la sicurezza pubblica,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso adottare senza tentennamenti le procedure previste dalla legge n. 221 del 1991, per lo scioglimento del consiglio comunale di Napoli, stante la grave condizione in cui versa.

(4-03090)

(29 aprile 1993)

RISPOSTA. - Il consiglio comunale di Napoli è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1993.

Lo scioglimento del consesso elettivo è stato disposto, «per gravi motivi di ordine pubblico», a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(27 ottobre 1993)

GALDELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il decreto-legge n. 288 del 9 agosto 1993 relativo alla rideterminazione del rapporto alunni-classi è intervenuto quando gli organici e le classi erano già stati formati, le iscrizioni avvenute, i libri di testo definiti e il più delle volte acquistati da parte degli alunni;

che nelle intenzioni del Governo c'è la volontà di anticipare di un anno quanto previsto, in materia di rapporto alunni-classi, dal comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 412 del 1991, nonchè dal conseguente piano redatto con circolare ministeriale n. 18 del 22 gennaio 1993 del Ministro della pubblica istruzione;

che, vista la situazione di confusione e di marasma che l'applicazione del decreto sta creando, si rischia, infatti, in numerose scuole di compromettere l'avvio dell'anno scolastico;

considerato che la circolare applicativa n. 266 del decreto stesso, emessa il 13 agosto 1993, stravolge lo stesso piano di riordino sul punto fondamentale della gradualità, in quanto si elimina la determinazione di arrivare al nuovo rapporto alunni-classi in un triennio, e in sostanza non solo si anticipa di un anno l'applicazione della legge n. 412 del 1991 ma si realizza in un colpo solo ciò che era stato previsto in un triennio;

considerato altresì che si crea una situazione di discriminazione nei confronti di tutti quei ragazzi che si trovano a cambiare corso, insegnanti, scuola, programmi didattici, con tutti i danni che ne conseguono nella formazione,

si chiede di sapere se il Governo intenda ritirare il decreto-legge n. 288 del 9 agosto 1993 e, in subordine, se il Ministro intenda almeno modificare e chiarire la sua ordinanza del 13 agosto 1993 in modo da ripristinare il principio della gradualità previsto nella legge n. 412 del 1991 e nella circolare ministeriale n. 18 del 22 gennaio 1993.

(4-04249)

(17 settembre 1993)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si sollecitano iniziative atte ad ovviare agli inconvenienti causati dall'anticipazione al corrente anno scolastico dell'attuazione delle direttive impartite per la rideterminazione del rapporto alunni-classi, a norma del decreto-legge n. 288 del 1993.

Su tale specifica questione, si ritiene di dovere anzitutto ricordare i chiarimenti già forniti alla Commissione istruzione del Senato, nella seduta del 16 settembre 1993, in occasione dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del predetto decreto.

In quella sede, infatti, sono state ampiamente richiamate le ragioni di carattere economico che hanno indotto il Governo, nel contesto della manovra economica, ad anticipare di un anno l'inizio dell'applicazione del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, senza peraltro eliminarne la triennialità e la gradualità, come erroneamente è affermato nella interrogazione in oggetto.

Infatti, le direttive che indicavano criteri di flessibilità e gradualità erano già state anticipate con le circolari nn. 18 e 261 del 1993.

Si fa, inoltre, presente che, in data 24 settembre 1993, è stato emesso - previa intesa tra questo Ministero e quelli del tesoro e della funzione pubblica - apposito decreto con il quale è stato tra l'altro disposto - in accoglimento anche di un ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica in data 21 settembre 1993 - che, nell'applicazione dei rapporti medi tendenziali - già fissati per ciascuna provincia con riferimento al prossimo anno scolastico - siano tenute nel dovuto conto le specifiche esigenze locali, quali i disagi cui vanno incontro le popolazioni scolastiche delle zone di montagna e delle piccole isole e le obiettive difficoltà di assicurare, da parte dei competenti enti locali, il trasporto degli alunni in altre località viciniori.

Con il medesimo decreto, testè citato, è stato altresì previsto che le specifiche condizioni delle singole località dovranno essere prese in considerazione anche in occasione dei provvedimenti che saranno a tempo debito adottati per la rideterminazione dei rapporti medi provinciali per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96, rideterminazione alla quale si dovrà procedere anche sulla base delle esperienze e dei risultati che saranno acquisiti nel corso di questo primo anno di applicazione.

Si confida, pertanto, che il complesso delle disposizioni emanate, che sono state attuate in larga parte del territorio nazionale, possano avviare a positiva soluzione i problemi segnalati.

Il Ministro della pubblica istruzione

JERVOLINO RUSSO

(21 ottobre 1993)

GIBERTONI. - *Ai Ministri delle finanze, dei trasporti e dell'ambiente.* - Premesso:

che sulle autovetture alimentate a gas GPL e a metano grava una tassa aggiuntiva;

che tali carburanti non sono inquinanti e quindi particolarmente idonei alla diminuzione dell'inquinamento che offende il territorio con particolare riguardo alle città che devono provvedere al superamento di tale problema con misure drastiche di blocco del traffico che penalizzano i cittadini;

che agevolazioni fiscali sono state decise per gli autoveicoli che dispongono di marmitta catalitica,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno agevolare anche le auto alimentate a gas GPL o a metano incentivando per questa via l'uso di tali combustibili e contribuendo altresì all'abbattimento dell'inquinamento da gas di scarico.

(4-02281)

(9 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Il problema sollevato dall'onorevole interrogante concernente le agevolazioni fiscali relative alle automobili alimentate a GPL o a gas metano ha trovato adeguata soluzione con recenti provvedimenti legislativi, ora all'esame del Parlamento.

Invero le apposite ricerche condotte sui veicoli alimentati con i gas combustibili appena citati hanno fornito risultati soddisfacenti in termini di emissioni inquinanti. In particolare, si è rilevato che i veicoli alimentati con GPL o a gas metano producono valori delle emissioni inquinanti inferiori a quelli riscontrabili dall'impiego di benzina, indipendentemente dalla categoria veicolare.

Conseguentemente, al fine di incrementare lo sviluppo di detti autoveicoli, dai quali derivano indubbi benefici per l'ambiente, l'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, nel reiterare l'analoga disposizione recata sia dal decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, sia dal decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213, ha previsto per le autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose sui quali viene installato il particolare impianto di alimentazione (GPL o a gas metano) l'esenzione dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, fino alla data del 31 dicembre 1994.

Il Ministro delle finanze
GALLO

(23 ottobre 1993)

LONDEI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - In considerazione del fatto che nell'attuazione del decreto-legge n. 288 del 9 agosto 1993, riguardante il piano per la rideterminazione del rapporto alunni-classi a partire dall'anno scolastico 1993-1994, nella provincia di Pesaro e Urbino si sono verificati:

il mancato coinvolgimento degli enti locali;

la soppressione di classi nelle quali si era raggiunto e superato il numero minimo previsto di alunni;

la mancata osservanza della normativa relativa ai portatori di *handicap*;

la mancata considerazione degli effetti che le attuali soppressioni produrranno negli anni futuri,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire sul provveditore agli studi della provincia di Pesaro e Urbino affinché siano riviste le misure già adottate tenendo conto dei fatti esposti.

(4-04173)

(15 settembre 1993)

RISPOSTA. - In ordine a quanto rappresentato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questa amministrazione, al fine di meglio definire le modalità applicative volte all'anticipazione, dal corrente anno scolastico, del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 288 del 1993 - le cui disposizioni sono state di recente reiterate con analogo decreto n. 406 del 9 ottobre 1993 -, ha ultimamente emesso, ad integrazione delle direttive in precedenza impartite, la circolare n. 295 del 17 ottobre 1993, con la quale è stato diramato agli uffici scolastici operativi il decreto in data 24 settembre 1993 adottato d'intesa tra questo Ministero e quelli del tesoro e della funzione pubblica.

Sulla base di quanto previsto dal citato decreto - che raccomanda, tra l'altro, di tenere nel debito conto i disagi e le difficoltà delle popolazioni di particolari zone territoriali - i responsabili degli uffici scolastici provinciali sono stati invitati ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare funzionamento del servizio scolastico nelle stesse zone.

Con la menzionata circolare n. 295 si è peraltro raccomandato che un eventuale riesame dei provvedimenti già assunti sia compiuto, ove ritenuto necessario, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli enti locali interessati e sia in ogni caso effettuato con la massima celerità possibile, allo scopo di non arrecare turbamento alle attività didattiche già regolarmente avviate.

Alle suddette raccomandazioni pare essersi puntualmente attenuto anche il provveditore agli studi di Pesaro e Urbino il quale, relativamente al caso segnalato, ha fatto presente che tutte le iniziative, nella materia di cui trattasi sono state adottate o rideterminate a seguito di contatti con gli enti locali interessati, in particolare per quanto concerne le scuole materne ubicate in località montane.

In particolare, il dirigente del suindicato, ufficio scolastico ha precisato che, a seguito di sopravvenute situazioni di disagio dovute soprattutto alla presenza nel settore delle scuole materne di soggetti portatori di *handicap*, sono state riattivate 3 sezioni.

Anche nel settore della scuola elementare, su istanza dei comuni interessati, sono state parimenti tenute in considerazione le esigenze delle scuole di montagna, ancorchè senza regime di monoclasse e, in sede di revisione, sono stati reintegrati 5 posti-classe e 2 moduli, per situazioni riconnesse preminentemente alla presenza di alunni handicappati.

Per quanto riguarda, infine, la scuola media di primo grado, lo stesso provveditore agli studi ha informato che, a seguito delle specifiche esigenze prospettate dagli enti locali e per la comprovata presenza di studenti affetti da minorazioni di vario tipo, si è proceduto, da parte di quell'ufficio, alla restituzione di 5 classi sulle 10 che erano state in un primo tempo soppresse; al momento la situazione, nell'ambito della provincia, non pare pertanto presentare particolari problemi.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(20 ottobre 1993)

LORENZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, ridetermina il rapporto alunni-classi;

che tale decreto segue alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, che in esecuzione dell'articolo 5, comma 6, rideterminava il rapporto tra allievi e classi nei diversi gradi di istituti di istruzione, prevedendo il passaggio graduale da 19,1 a 20 nell'arco del triennio 1993-95 rispetto all'anno scolastico 1990-91;

che il piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi per il triennio 1993-95 è stato oggetto della circolare ministeriale n. 18 del 22 gennaio 1993 (protocollo n. 10395/JR);

che nella tabella A della suddetta circolare sono riportati dati demografici e geomorfologici in base ai quali sono stati calcolati i nuovi rapporti;

che nelle tabelle B, C, D e E, in colonna F, sono fissati i rapporti tendenziali provinciali previsti per l'anno 1994-95, anticipati dal decreto-legge n. 288 del 1993 all'anno 1993-94;

che, in particolare, nella regione Piemonte, a titolo di esempio, due province, Asti e Cuneo, hanno le seguenti caratteristiche tabulate:

Asti: densità 134, comuni 120, superficie montana 0 per cento;

Cuneo: densità 83, comuni 250, superficie montana 51 per cento;

che i rapporti tendenziali fissati (F) per la scuola secondaria di primo grado sono:

Asti: $F = 18,50$ (incremento = 0,29);

Cuneo: $F = 19,25$ (incremento = 0,37),

l'interrogante chiede di sapere:

se sia stata impiegata una formula matematica per fissare i nuovi rapporti F e, in tal caso, quale sia detta formula;

le ragioni del diverso rapporto F e soprattutto del diverso incremento applicato fra Asti e Cuneo poichè, in base alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche riportate nella tabella A e alla dispersione capillare della popolazione sul territorio, la provincia di Cuneo non dovrebbe risultare più svantaggiata di quella di Asti;

se sia possibile e politicamente proponibile procedere ad una rideterminazione più scientifica dei suddetti rapporti, tenendo conto

che qualsiasi soluzione imposta dal Ministro della pubblica istruzione, per quanto corretta tecnicamente, potrebbe portare a forti contestazioni.

(4-04284)

(21 settembre 1993)

RISPOSTA. - Le considerazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, affinché la rideterminazione del rapporto alunni-classes nelle province di Asti e Cuneo avvenga sulla base di dati più rispondenti alle specifiche realtà locali, sono certamente fondate ed attengono ad un problema che, al pari di quelli relativi ad altre province, è alla debita attenzione del Ministero.

Si deve, peraltro, far presente che, già con la circolare n. 18 del 22 gennaio 1993, il Ministero - dopo aver precisato che, per il corrente anno scolastico, i rapporti alunni-classes già determinati per l'anno scolastico 1994-95 andavano considerati come termini di riferimento tendenziali, da applicare in relazione alla delicata situazione della finanza pubblica - non aveva escluso la possibilità che agli stessi rapporti potessero essere apportati attenuazioni e correttivi, sulla base di particolari e motivate esigenze, eventualmente rappresentate dai provveditori agli studi.

Sempre nell'intento di meglio definire le modalità applicative per l'attuazione del piano pluriennale - previsto, com'è noto, dall'articolo 5 della legge n. 412 del 1991 - si è poi di recente proceduto ad emettere, d'intesa tra questo Ministero e quelli del tesoro e della funzione pubblica, apposito decreto datato 24 settembre 1993, diramato agli operatori scolastici con la circolare n. 295 del 7 ottobre 1993.

Con tale circolare si è, tra l'altro, raccomandato che eventuali riesami dei provvedimenti già assunti siano compiuti, ove ritenuti necessari, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli enti locali interessati e siano, in ogni caso, effettuati con la massima celerità possibile, allo scopo di non arrecare turbamento alle attività didattiche già regolarmente avviate.

Con il summenzionato decreto del 24 settembre 1993 è stato, in particolare, disposto che, nell'applicazione dei rapporti medi tendenziali - già fissati per ciascuna provincia con riferimento al prossimo anno scolastico - siano tenuti debitamente presenti le necessità e i disagi cui di solito vanno incontro le popolazioni scolastiche delle zone di montagna e delle piccole isole in relazione ad esigenze locali, quali ad esempio, le difficoltà derivanti dalla mancanza o dalla scarsità di adeguati collegamenti con altri centri vicini e dall'impossibilità, da parte dei competenti enti locali, di acquisire in tempi brevi i necessari mezzi di trasporto.

Con il medesimo decreto è stato infine previsto che le specifiche condizioni delle singole località dovranno essere prese in considerazione anche in occasione dei provvedimenti, che saranno a tempo debito adottati per la rideterminazione dei rapporti medi provinciali per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96, rideterminazione alla quale si

dovrà procedere anche sulla base delle esperienze e dei risultati che saranno acquisiti nel corso di questo primo anno di applicazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(26 ottobre 1993)

MAISANO GRASSI, ROCCHI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la TAV spa, società del gruppo Ferrovie dello Stato con un ruolo centrale nel finanziamento e nella realizzazione del programma di alta velocità ferroviaria, ha avviato una serie di contratti di consulenza esterna di carattere notevolmente oneroso e dalle finalità non chiare;

che la TAV spa opera - sulla base di finanziamenti pubblici - in un settore oggetto di accese controversie in Parlamento e nel paese, si chiede di sapere:

quante e quali consulenze esterne la TAV spa abbia attivato, con quali soggetti, per quali singole finalità, per quali singoli importi e con quale costo complessivo;

in particolare se risponda al vero che la TAV spa abbia commissionato alla signora Susanna Agnelli una consulenza per 400 milioni di lire e - nell'eventualità che ciò risponda al vero - quale sia l'oggetto per cui tale consulenza è stata attivata.

(4-02926)

(31 marzo 1993)

RISPOSTA. - Secondo notizie fornite dalle Ferrovie dello Stato spa, la TAV - Treno alta velocità spa - ha fatto presente di non aver conferito alcun incarico di consulenza alla signora Susanna Agnelli.

La predetta società TAV ha altresì comunicato di non essere in grado di fornire gli altri dati richiesti sulle consulenze attivate, facendo presente che i relativi atti sono stati sequestrati dall'autorità giudiziaria.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(2 novembre 1993)

MANCUSO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la Federazione sindacati di polizia locale ha inviato ai soggetti istituzionali preposti le proprie considerazioni in merito alla privatizzazione del rapporto di lavoro riguardante questa particolare categoria;

che le polizie locali svolgono funzioni di polizia stradale, giudiziaria, eccetera, analoghe ad altri Corpi dello Stato;

che il mutamento del rapporto di lavoro così come ventilato dalla legge delega porterebbe grave pregiudizio alla funzione svolta dalle polizie locali,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le intenzioni del Governo a tale proposito anche e soprattutto in considerazione del fatto che in nessun paese europeo chi svolge funzioni atte a controllare l'applicazione delle leggi è sottoposto ad un regime contrattuale di diritto privato, nè tantomeno queste attività possono essere valutate in termini di mera produttività.

(4-02307)

(10 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Il legislatore, nel conferire con l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti finalizzati «al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione», non ha inteso operare alcuna distinzione, ai fini della individuazione delle categorie di personale destinatarie della nuova disciplina, tra attività autoritativa riconducibile a pubbliche funzioni e attività di servizio della pubblica amministrazione, avendo esso stesso provveduto ad indicare le categorie di personale sottratte dalla applicazione di detta disciplina (cfr. articolo 2, lettera e), della citata legge n. 421).

Tra queste ultime sono - come è noto - comprese le forze di polizia, e non anche il personale appartenente ai corpi di polizia municipale.

Ciò premesso, per quanto attiene alla questione concernente l'assimilazione funzionale e di stato giuridico del personale appartenente ai corpi di polizia municipale con quello delle forze di polizia, si fa rilevare che ciò non appare possibile per le considerazioni appresso specificate.

Il fatto che al personale in questione siano attribuite dalla legge competenze in materia di polizia municipale, di polizia stradale e di pubblica sicurezza analoghe a quelle del personale della polizia di Stato non può assumere valore determinante. Dette competenze infatti risultano attribuite per legge anche ad altre categorie di dipendenti pubblici (ispettori del lavoro, ispettori tributari, guardie sanitarie, eccetera) che sono totalmente assoggettate alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, attuativo della delega prevista dalla menzionata legge n. 421.

Nè può inoltre essere accolta la tesi, sostenuta dalle organizzazioni sindacali di categoria, in base alla quale la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65) avrebbe equiparato detta polizia locale alle forze di polizia dello Stato a chiara configurazione nazionale.

Tale legge, infatti, ha delimitato le attribuzioni della polizia municipale al solo ambito territoriale di appartenenza per quanto attiene ai compiti di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza

ed ha inoltre precisato che tali compiti sono espletati in collaborazione con le forze della polizia di Stato.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
CASSESE

(29 ottobre 1993)

MANFROI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:
che presso la scuola media statale di Agordo, su disposizione del provveditore agli studi di Belluno, sono state ridotte le sezioni delle classi seconde e terze;

che tale provvedimento, adottato in maniera unilaterale dall'autorità scolastica, appare in contrasto con le disposizioni ministeriali che esonerano le scuole dei comuni montani, che impongono il concerto con gli enti locali e che restringono alle prime classi di ogni corso i provvedimenti riduttivi in materia di formazione delle classi;

che tale provvedimento non determinerebbe alcuna apprezzabile economia in quanto il personale insegnante di ruolo rimarrebbe comunque a carico dello Stato, ma costituirebbe un consistente aggravio di spesa per le famiglie, costrette a rinnovare la dotazione dei libri di testo;

che inoltre si verrebbe a determinare una grave discontinuità didattica connessa al fatto che le sezioni interessate dal provvedimento sono coinvolte nel corso sperimentale di bilinguismo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda richiamare i dirigenti dei provveditorati affinché le disposizioni già impartite vengano puntualmente osservate e comunque non si proceda a riduzioni di classi laddove ciò non comporti alcuna effettiva economia per la finanza pubblica e vengano seriamente danneggiati gli alunni nelle loro aspettative didattiche e nei loro interessi economici.

(4-04139)

(15 settembre 1993)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata positivamente risolta in quanto il provveditore agli studi di Belluno, tenuto conto delle difficoltà e dei problemi che avrebbe comportato la riduzione del numero delle classi nella scuola media di Agordo, già ipotizzata in sede di elaborazione del piano provinciale di rideterminazione del rapporto alunni-classi, non ha adottato alcuna disposizione in tal senso.

Si ritiene opportuno far presente inoltre che a seguito delle ulteriori direttive, in ordine all'applicazione del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, emanate in data 24 settembre 1993, per rimuovere le situazioni di maggior disagio per la popolazione scolastica che possono

determinarsi in relazione a particolari esigenze locali, nella provincia di Belluno la riduzione delle classi di scuole medie è stata limitata alle sole prime classi.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(20 ottobre 1993)

NOCCHI, STEFANO, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, FORCIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* – Premesso che con la recente conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (legge 14 novembre 1992, n. 438), recante «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», è stata, tra l'altro, modificata la normativa in materia di quiescenza del personale pubblico e all'articolo 1, comma 2-*quinquies*, è stato consentito l'accesso alla pensione per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti, solo a decorrere del 1° gennaio 1994;

atteso che con le circolari n. 104 del 21 dicembre 1992 del Ministero del tesoro e n. 47 del 24 febbraio 1993 del Ministero della pubblica istruzione, sono state date disposizioni applicative per il personale della scuola da collocare a riposo, in relazione alla suddetta normativa;

considerato:

che dalle succitate circolari consegue che, in relazione al calendario scolastico, il personale della scuola collocato a riposo dal 1° settembre 1993, resterà privo per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 1993, sia del trattamento retributivo derivante dalla attività di servizio cessata, sia del trattamento di quiescenza;

che tale situazione produrrà effetti di indubbia iniquità, esclusivamente nei confronti del personale della scuola, come è stato sottolineato dalle forze sindacali impegnate in questi giorni in trattative con il Ministero del tesoro, competenti in materia,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della particolare situazione di sperequazione tra lavoratori del pubblico impiego, sopra indicata;

se non ritengano opportuno porre rimedio a tale situazione, dando disposizioni affinché sia anticipata l'erogazione del trattamento di quiescenza dal 1° settembre 1993 ai lavoratori della scuola che andranno in pensione alla stessa data.

(4-02628)

(9 marzo 1993)

RISPOSTA. – Nel rispondere su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che le istruzioni impartite da questo Ministero, a seguito delle

innovazioni introdotte, in materia pensionistica, dal decreto-legge n. 384 del 1992, convertito e modificato dalla legge n. 438 del 1992, hanno avuto essenzialmente uno scopo informativo, quello cioè di portare tempestivamente a conoscenza degli utenti che il personale, interessato ad ottenere la cessazione anticipata dal servizio a decorrere dal 16 settembre 1993, avrebbe potuto usufruire del conseguente trattamento di quiescenza non prima del 16 gennaio 1994, in applicazione di quanto stabilito appunto dai succitati provvedimenti normativi.

Le anzidette istruzioni, emanate con la circolare ministeriale n. 47 del 24 febbraio 1993, si ripromettevano in sostanza di sottoporre agli interessati l'opportunità di valutare l'eventuale differimento della cessazione dal servizio al 16 settembre 1994 attesa l'impossibilità, sancita dalle vigenti disposizioni, di disporre l'accettazione delle dimissioni del personale docente dal 1° gennaio 1994.

È noto, peraltro, che gli effetti negativi dei provvedimenti in parola sono stati ultimamente attenuati, anche se non completamente rimossi, dalla legge n. 243 del 19 luglio 1993, con la quale è stato convertito e modificato il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155.

Infatti, l'articolo 5, comma 1-*bis*, di tale legge ha previsto la possibilità di accettare dal 16 settembre 1993 le istanze di pensionamento che, a causa del soprannumero di docenti appartenenti allo stesso ruolo o titolari della stessa materia di insegnamento ovvero a seguito della contrazione di organico determinata dal calo demografico, non provochino vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

Le modifiche di cui trattasi hanno costituito oggetto delle circolari ministeriali n. 227 del 28 luglio 1993 e n. 239 del 4 agosto 1993, con le quali è stato, tra l'altro, chiarito che destinatari delle stesse modifiche dovevano intendersi i docenti che avessero presentato la domanda di dimissioni (regolarmente accolta) entro il 31 marzo 1993, quelli che, pur avendo revocato tale domanda entro il 31 marzo 1993, l'avessero poi riproposta, nonché gli insegnanti che avessero chiesto le dimissioni entro 30 giorni dal 22 luglio 1993, data di entrata in vigore della succitata legge n. 243 del 1993.

Per tutti i predetti docenti - a favore dei quali il trattamento pensionistico compete con decorrenza dal 16 settembre 1993 e non più dal 16 gennaio 1994, a condizione ovviamente che ricorrano i presupposti dianzi precisati - la medesima legge n. 243 del 1993 ha previsto la formazione di apposite graduatorie, sulla base dell'anzianità di contribuzione da ciascuno posseduta.

Certo, il Ministero non ignora che la soluzione come sopra adottata può determinare, in pratica, inconvenienti e disparità di trattamento, in relazione alle diversificate situazioni di soprannumerarietà esistenti nelle singole province per alcune classi di concorso; al riguardo non si è mancato di rappresentare tali inconvenienti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro, affinché, nelle competenti sedi istituzionali, siano trovati i necessari correttivi.

Si intende, peraltro, che fino a quando gli inconvenienti suaccennati non saranno stati rimossi con idoneo strumento normativo, questa

amministrazione non può esimersi dal dare puntuale applicazione alle disposizioni legislative in atto vigenti.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(20 ottobre 1993)

PIZZO. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che il mondo della scuola è sconvolto dagli ultimi provvedimenti del Governo contenuti sia nel decreto-legge n. 288 del 9 agosto 1993 che nella legge finanziaria 1994;

che l'iniziativa di anticipare di un anno gli effetti del piano di rideterminazione del rapporto alunni/classi è estremamente grave poichè con la soppressione repentina di più classi può compromettere la qualità dell'intervento formativo e non garantire un ordinato inizio dell'anno scolastico;

che l'impossibilità di attivare tempestivamente servizi pubblici di trasporto ha causato enormi difficoltà nell'attuazione del decreto-legge in oggetto, soprattutto nelle zone montane e nelle piccole isole;

tenuto conto delle pesanti ripercussioni sul versante occupazionale, stante la particolare situazione socio-economica del paese tutto e in particolare della Sicilia che, come è noto, vive situazioni di degrado a causa dell'alta densità mafiosa,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano modificare il decreto-legge in oggetto tenendo conto dei suggerimenti avuti dal mondo della scuola, delle specifiche condizioni demografiche, orografiche e socio-economiche di ciascuna provincia.

(4-04312)

(22 settembre 1993)

RISPOSTA. - Si risponde, per prevalente competenza, alla interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si sollecitano iniziative atte ad ovviare agli inconvenienti causati dall'anticipazione al corrente anno scolastico dell'attuazione delle direttive, impartite per la rideterminazione del rapporto alunni-classi, a norma del decreto-legge n. 288 del 1993.

Su tale specifica questione si ritiene di dovere anzitutto ricordare i chiarimenti già forniti alla Commissione istruzione del Senato, nella seduta del 16 settembre 1993, in occasione dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del predetto decreto.

In quella sede, infatti, si è avuto modo di precisare le ragioni di carattere economico che hanno indotto il Governo ad adottare tale provvedimento nel contesto della manovra finanziaria.

Quanto, comunque, alle iniziative sollecitate per assicurare la necessaria gradualità alle misure introdotte con il decreto-legge in questione, in coerenza peraltro con le direttive già anticipate con le circolari n. 18 e n. 261 del 1993, si fa presente che, in data 24 settembre 1993, è stato emesso - previa intesa tra questo Ministero e quelli del

tesoro e della funzione pubblica - apposito decreto con il quale è stato tra l'altro disposto - in accoglimento anche di un ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica in data 21 settembre 1993 - che, nell'applicazione dei rapporti medi tendenziali - già fissati per ciascuna provincia con riferimento al prossimo anno scolastico - siano tenute nel dovuto conto le specifiche esigenze e i disagi cui vanno incontro le popolazioni scolastiche delle zone di montagna e delle piccole isole a causa delle particolari condizioni demografiche ed orografiche di ciascuna località, nonché le obiettive difficoltà di assicurare, da parte dei competenti enti locali, il trasporto degli alunni in altre località viciniori.

Con il medesimo decreto, testè citato, è stato altresì previsto che le specifiche condizioni delle singole località dovranno essere prese in considerazione anche in occasione dei provvedimenti che saranno a tempo debito adottati per la rideterminazione dei rapporti medi provinciali per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96, rideterminazione alla quale si dovrà procedere anche sulla base delle esperienze e dei risultati che saranno acquisiti nel corso di questo primo anno di applicazione.

Si confida, pertanto, che le disposizioni da ultimo emanate, già attuate in larga parte del territorio nazionale, possano avviare a positiva, pur se graduale, soluzione i problemi segnalati, anche nell'ambito dei comuni della Sicilia di cui è cenno nell'interrogazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(21 ottobre 1993)

POLENTA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che con decreto ministeriale n. 1995 del 3 agosto 1984 la direzione generale delle Ferrovie dello Stato stipulava con la Cooperativa muratori e cementisti (CMC) di Ravenna una concessione di prestazioni integrate per la soppressione di un certo numero di passaggi a livello lungo la linea Ancona-Bari, tra i quali i passaggi a livello esistenti ad Osimo (Ancona) ai chilometri 218+752 e 219+672;

preso atto:

che, nonostante i reiterati inviti della locale amministrazione comunale, le prese di posizione ufficiali del consiglio comunale (sedute del 13 luglio 1992 e del 10 maggio 1993), il dilagante malcontento della popolazione del luogo, l'ente Ferrovie dello Stato e la concessionaria CMC si ostinano a non voler apportare sensibili modifiche al progetto di soppressione dei due passaggi a livello mediante costruzione di un cavalcaferrovia e di un sottopasso pedonale;

che, ostinandosi a proseguire in tale direzione, l'ente Ferrovie dello Stato vanifica un intervento di circa 7 miliardi di lire, compromette la funzionalità viaria della zona ed aumenta la pericolosità del nuovo incrocio che andrebbe a realizzarsi in curva, presente un dosso;

che sembrano non giustificate le motivazioni addotte riguardo l'impossibilità di apportare modifiche tecniche in relazione anche ai

finanziamenti concessi, in quanto l'argomentazione principale che traspare sembrerebbe legata essenzialmente ad oneri aggiuntivi di progettazione di cui la ditta concessionaria dovrebbe farsi carico;

considerato:

che non possono essere scaricati sulla gente e sulla funzionalità dell'infrastruttura gli eventuali ritardi di esecuzione di cui la ditta concessionaria sembra lamentarsi, in quanto all'epoca della scelta originaria sia le Ferrovie dello Stato che la CMC si guardarono bene dall'effettuare qualsiasi forma di consultazione preliminare;

che la proposta avanzata dall'amministrazione comunale e dalla popolazione del luogo è in sintonia con l'innesto della progettata variante alla strada statale n. 361 Septempedana ed in futuro faciliterebbe un collegamento più diretto tra il capoluogo ed i comuni della costa,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni per le quali l'ente Ferrovie dello Stato e la concessionaria CMC si ostinino a non voler prendere in debita considerazione le proposte di modifica del progetto avanzate dal comune di Osimo;

2) se sia giustificabile sacrificare una risoluzione tecnicamente valida del problema adducendo motivazioni di ordine solo economico, ovvero se in presenza di lievi maggiori costi aggiuntivi sia giustificato l'accantonamento di un programma di così vasto interesse pubblico;

3) se il Ministro non ritenga che, qualora ciò accadesse, risulterebbero prioritari gli interessi della ditta concessionaria rispetto all'interesse pubblico rappresentato dall'ente concedente.

(4-03230)

(19 maggio 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che in attuazione del piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello finanziato con la legge n. 189 del 1983 l'allora azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato affidò in concessione di prestazioni integrate alla cooperativa CMC la eliminazione di numerosi passaggi a livello della linea Ancona-Bari, e segnatamente quelli posti ai chilometri 218+752 e 219+672 in comune di Osimo congiuntamente a quelli posti ai chilometri 220+431, 222+139 e 222+871 della stessa linea in comune di Castelfidardo.

I progetti delle opere soppressive di cui sopra, redatti, in accordo con le indicazioni fornite dagli enti interessati, dalla cooperativa CMC, prevedono la realizzazione di un cavalcaferrovia a più campate con innesto sulla strada statale n. 16 Adriatica e di un sottopasso pedonale in comune di Osimo e di alcune strade di collegamento in comune di Castelfidardo.

Il costo complessivo dell'intervento è di 6 miliardi e 200 milioni di lire.

Le Ferrovie dello Stato fanno, altresì, sapere che detto progetto ha ottenuto tutti i prescritti benestari:

dalla provincia di Ancona con delibera n. 2147 del 2 agosto 1988;

dal comune di Osimo con delibera n. 857 del 18 luglio 1988 e n. 1284 del 14 novembre 1988, con la quale l'amministrazione comunale si impegnava ad erogare un contributo di 600 milioni di lire;

dal comune di Castelfidardo con delibera n. 173 del 5 luglio 1988 e n. 172 del 1988;

dalla regione Marche con delibera n. 6046 del 4 ottobre 1988.

Al momento di dar corso ai lavori, come riferito ancora dalle Ferrovie dello Stato, il comune di Osimo ha fatto presente di non essere in grado di far fronte all'impegno di corrispondere il contributo di 600 milioni a suo tempo concordato.

È stato pertanto necessario rivedere il progetto, sempre d'accordo con l'amministrazione locale, al fine di contenere le spese entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

La provincia di Ancona ha approvato il nuovo progetto, che sostanzialmente ricalca le soluzioni precedenti, con delibera n. 679 del 7 maggio 1993.

Le Ferrovie dello Stato spa sono in attesa di una decisione definitiva da parte del comune di Osimo, a seguito dell'assemblea tenuta il 25 maggio 1993, a cui hanno partecipato le Ferrovie stesse, nella quale sono stati illustrati i progetti.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(2 novembre 1993)

PONTONE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che a Napoli molti insegnanti hanno dovuto chiedere l'inclusione nelle «graduatorie dei non abilitati» solo perchè le graduatorie relative all'abilitazione sono state pubblicate dalla soprintendenza scolastica regionale della Campania dopo il termine utile per inoltrare le domande relative alla suddetta graduatoria, onde poter accedere alla eventuale nomina da parte del provveditorato o dei presidi;

che, in seguito a tale fatto, risultano pertanto iscritti nelle liste dei «non abilitati» degli insegnanti che hanno invece conseguito regolarmente l'abilitazione;

che nonostante la segnalazione di tale anomalia il provveditorato non ha autorizzato i nuovi abilitati nè ad essere inclusi, nè ad essere «aggiunti» alla graduatoria corrispondente agli insegnanti abilitati,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale grave disfunzione che fa gravare le conseguenze del ritardo della soprintendenza regionale sulle possibilità e sui diritti professionali di quegli insegnanti che, sebbene abilitati, debbono permanere nelle graduatorie dei non abilitati;

quali immediati provvedimenti intenda pertanto adottare per ripristinare la regolarità e la legittimità nella formazione delle graduatorie.

(4-04008)

(3 agosto 1993)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che questo Ministero non ignora lo stato di disagio in cui sono venuti a trovarsi - non soltanto nella regione Campania - quei docenti che, avendo conseguito il titolo abilitante successivamente alla data del 30 giugno 1992, si sono visti precludere la possibilità di essere inclusi nell'apposita graduatoria degli aspiranti a supplenze per il triennio 1992-93, 1993-94, 1994-95.

Al riguardo, si ritiene opportuno far presente che la suddetta data del 30 giugno 1992 era stata fissata come termine ultimo per la presentazione, ai fini di cui trattasi, dei certificati di abilitazione, in conformità di quanto a suo tempo precisato con l'ordinanza ministeriale n. 114 del 21 aprile 1992, emessa, in accoglimento anche delle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali, che avevano rappresentato l'esigenza di prorogare l'originario termine di scadenza, in un primo tempo stabilito al 19 febbraio 1992.

Quanto sopra premesso, si osserva che al momento nessuna iniziativa si rende possibile, in via amministrativa, allo scopo di disporre un'ulteriore proroga del termine come sopra stabilito ed ovviare, di conseguenza, ai ritardi con cui alcune sovrintendenze scolastiche sono riuscite a portare a compimento le operazioni relative alle procedure concorsuali, cui hanno partecipato i docenti interessati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Infatti, alla data del 30 giugno 1992, le graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, per il suindicato triennio, non erano state ancora formalizzate, mentre successivamente a tale data l'eventuale acquisizione di nuovi titoli, quali quelli attestanti il conseguimento delle varie abilitazioni, avrebbe portato, in pratica, al completo rifacimento delle graduatorie il che, oltre ad alterare le posizioni già consolidate dei singoli aspiranti, avrebbe vanificato il carattere triennale e permanente delle graduatorie medesime.

Sulla base delle suesposte considerazioni è, pertanto, da ritenere corretto il comportamento seguito dal provveditore agli studi di Napoli.

Certamente il Ministero è consapevole delle più favorevoli possibilità venutesi a determinare nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo abilitante entro il 30 giugno 1992, rispetto a coloro che ne sono venuti in possesso successivamente; occorre, tuttavia, considerare che l'omogeneità di trattamento è, comunque, assicurata all'interno di ogni singola provincia.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(26 ottobre 1993)

PONTONE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA, TURINI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con decreto ministeriale 20 marzo 1990 era stato indetto un concorso a cattedre le cui prove scritte - relativamente alla classe XXV di concorso per materie giuridiche ed economiche - si sono tenute rispettivamente il 22 ed il 23 maggio 1991;

che, per quanto riguarda la compilazione delle graduatorie per le province di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento ed Avellino, la commissione plenaria (relativamente alle materie citate) si era insediata il 14 settembre 1991 ed era stata suddivisa in nove sottocommissioni che hanno operato presso il convitto nazionale Vittorio Emanuele sito in piazza Dante a Napoli;

che nel corso dei lavori delle sottocommissioni - e quindi nel pieno svolgimento delle prove, ma soprattutto delle correzioni e della conseguente valutazione dei candidati - si sono verificati (nella VII sottocommissione) sconvenienti e preoccupanti fatti: dalla «sparizione» di una busta contenente i compiti al frenetico lavoro per la sua ricerca, all'intervento di soggetti che - sebbene appartenenti all'amministrazione - non erano nè componenti della commissione d'esame e neppure del corpo ispettivo tecnico di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e quindi non sarebbe stato legale il loro intervento nei lavori della commissione, come invece furono autorizzati a fare, per finire con l'altrettanto «misterioso» ritrovamento della busta in questione, avvenuto dopo ben 4 mesi di inutili ricerche;

che allo stesso tempo anche la IX sottocommissione denunciò la sparizione di alcuni elaborati;

che, a tal fine, è doveroso precisare che a ciascuna sottocommissione erano stati destinati specifici armadi con lucchetti e serrature proprio per conservare con la necessaria cautela le prove d'esame;

che nonostante dai verbali risultasse tale anomala situazione non vi è stato alcun intervento volto a verificare questa anomalia e nessuna risposta è stata data ai commissari che chiedevano notizie e chiarimenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto accaduto e di come si siano effettivamente svolti i fatti;

se non ritengano di dover intervenire con immediatezza avviando subito specifici controlli, inviando ispettori e sequestrando gli atti e tutti i documenti relativi al concorso in oggetto;

quali provvedimenti intendano adottare nei confronti degli eventuali responsabili;

se non riscontrino gli estremi per annullare d'ufficio queste prove di concorso che, evidentemente, non si sono svolte in modo regolare ed hanno quindi compromesso i diritti e gli interessi legittimi di tutti i partecipanti.

(4-03252)

(20 maggio 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero, allo scopo di accertare se e quali irregolarità potessero avere inficiato i lavori della commissione giudicatrice del concorso a cattedre per materie giuridiche ed economiche a suo tempo svoltosi nella sede di Napoli, ha disposto un'apposita indagine, avviata e portata a compimento dal dirigente superiore per i servizi ispettivi professoressa Alda Barella.

Nel corso degli accertamenti eseguiti, l'ispettore ministeriale, oltre ad aver preso visione di tutti gli atti e della documentazione concernenti il concorso, ha avuto approfonditi colloqui con il sovrintendente scolastico regionale, con i funzionari che si erano interessati del funzionamento delle sottocommissioni preposte al concorso, con alcuni componenti delle stesse e con la presidente coordinatrice, soffermandosi in particolare sulla vicenda della scomparsa delle buste di cui è cenno nell'interrogazione.

A proposito di tali buste, l'ispettore ha riferito che esse, in numero di due, sono state ritrovate dopo ripetuti conteggi e minuziose ricerche nei locali stessi in cui erano custoditi i plichi della commissione, l'una sotto un armadio e l'altra tra le carte ed il materiale di scarto, che per fortuna non erano stati ancora eliminati dall'inizio dei lavori della commissione medesima.

Secondo quanto hanno dichiarato, in sede di indagine ispettiva, il presidente ed i funzionari che hanno curato le ricerche sino a pervenire al ritrovamento ed alla consegna al presidente coordinatore, le due buste in questione non sarebbero mai uscite dal locale nè cadute in mani estranee.

Dalle testimonianze acquisite e dall'esame dei documenti visionati l'ispettrice ha tratto il convincimento che il sovrintendente scolastico ha posto in essere, nella circostanza, ogni proficuo accorgimento per venire a capo del problema, sia impegnando il presidente coordinatore ed i componenti di tutte le sottocommissioni in una accurata ed ininterrotta azione di ricerca, sia attivando il supporto di una commissione di qualificati funzionari della sovrintendenza.

Quanto poi alle osservazioni formulate nell'interrogazione a proposito del fatto che i citati funzionari non avrebbero avuto titolo per intervenire nella vicenda concorsuale, è stato accertato che gli stessi erano stati all'uopo designati dal sovrintendente, nell'ambito dell'azione di vigilanza devoluta all'ufficio scolastico regionale nella specifica materia e che i medesimi funzionari hanno sempre agito alla presenza di presidenti e commissari, ai quali hanno prestato soltanto una semplice azione di supporto.

Dall'esame della relazione ispettiva risulta, altresì, che le buste ritrovate sono state riconosciute intatte ed autentiche dalle competenti commissioni, che hanno quindi regolarmente corretto e valutato i temi nelle stesse buste contenuti; tutte le operazioni, inoltre, si sono svolte esclusivamente in ambiente vigilato e protetto.

Conclusivamente, sulla base delle testimonianze acquisite e delle quali, in mancanza di prove certe, non si ha motivo di dubitare, non pare che ricorrano i presupposti per procedere all'invalidazione della procedura concorsuale, tenuto anche conto che, dal suo espletamento, nessun diritto o interesse legittimo appare essere stato leso.

Quanto sopra non esime, ad ogni modo, questo Ministero dall'esprimere l'avviso che inconvenienti quali quello segnalato, anche quando, come nel caso in esame, non risultino provocati da azione dolosa, siano fermamente da biasimare, tanto più se determinati, come si ha motivo di presumere, dal comportamento superficiale di qualche commissario di esame, che probabilmente non si sarà reso conto della serietà del compito affidatogli.

Le competenti autorità scolastiche non mancheranno, pertanto, di intensificare la propria azione di vigilanza e di controllo e di richiamare, nel contempo, ad un maggior senso di responsabilità presidi ed insegnanti inseriti nelle commissioni giudicatrici, affinché episodi del genere non si ripetano in futuro.

Per completezza di informazione si aggiunge, ad ogni modo, che il Ministero, essendo ultimamente venuto a conoscenza che avverso l'espletamento del concorso in parola è stata inoltrata una denuncia all'autorità giudiziaria, ha disposto in questi giorni un'ulteriore ispezione di carattere amministrativo al fine di accertare se, nella fattispecie, siano state puntualmente seguite le varie modalità procedurali, prescritte dalla vigente normativa in materia di pubblici concorsi.

Ove, a conclusione di quest'ultima indagine, dovessero emergere irregolarità o inadempienze attribuibili a rappresentanti dell'amministrazione o a membri delle commissioni, non si mancherà di adottare i provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(20 ottobre 1993)

PONTONE, FLORINO, MOLTISANTI, RESTA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nell'ambito del provveditorato agli studi di Napoli continuano a verificarsi irregolarità di ogni specie e che anche gran parte della stampa nazionale ha riportato gli ultimi avvenimenti scandalosi;

che nonostante le esplicite richieste di verifica lo stesso provveditore non ha mai assunto alcuna iniziativa ed ha dichiarato di ignorare la situazione denunciata, demandando ogni responsabilità ai primi dirigenti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con estrema urgenza per accertare l'effettiva condizione in cui opera il provveditorato agli studi di Napoli, a tal fine verificando:

a) la legittima formazione delle varie graduatorie provinciali;

b) le eventuali esistenze di brogli, errori o comunque irregolarità;

c) i fascicoli relativi ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che ha ricevuto incarichi annuali nell'ambito dell'amministrazione scolastica negli ultimi tre anni;

se non ritenga opportuno adottare comunque provvedimenti sospensivi o di rimozione, per evitare che ulteriori illegittimità vengano ancora perpetrate.

(4-03466)

(16 giugno 1993)

RISPOSTA. - In merito alla questione riguardante la situazione del provveditorato agli studi di Napoli, di cui all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si deve far presente che questo Ministero,

consapevole della delicatezza dei problemi e della necessità di acquisire la più ampia e dettagliata conoscenza dei medesimi per promuovere interventi tempestivi ed efficaci, ha disposto per tempo due visite ispettive specificamente dedicate alle irregolarità lamentate ed una successiva finalizzata all'esame della situazione generale.

Il medesimo direttore generale del personale, recatosi personalmente a Napoli, ha incontrato le organizzazioni sindacali sia del settore scolastico che di quello amministrativo per acquisire più dirette notizie ed elementi di valutazione sui problemi dell'ufficio scolastico.

I primi due interventi ispettivi hanno portato alla revisione ed alla correzione, laddove necessario, degli errori riscontrati nelle graduatorie per supplenze ed alla rimozione di specifici impedimenti al corretto funzionamento dell'ufficio.

Si è anche accertato che il personale amministrativo tecnico ed ausiliario utilizzato dall'ufficio scolastico provinciale fosse stato restituito alle istituzioni di titolarità ad eccezione di quello che si è avvalso della facoltà di opzione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 35 del 1993.

Su un piano più generale, il collegio ispettivo, composto da un dirigente generale, da due dirigenti superiori e da un primo dirigente di particolari capacità ed esperienza, dopo un'analitica ed attenta disamina dei diversi problemi con la dirigenza dell'ufficio, con le organizzazioni rappresentative del personale, sia amministrativo che della scuola, con le stesse autorità amministrative e di governo ha dovuto prendere atto che il provveditorato opera in una difficilissima situazione locale in cui si evidenziano, più che altrove, alcuni fenomeni (esigenza occupazionale, ambiente di lavoro, precarietà delle stesse strutture) che ne condizionano l'assetto e l'attività e che non possono non riflettersi sulla gestione amministrativa e sulla operatività di medesimo ufficio scolastico.

Si è avuto modo nello stesso tempo di constatare l'effettività, l'urgenza e la gravità dei problemi per i quali sono stati proposti, ed in parte attivati, adeguati interventi operativi. In particolare si è provveduto all'immediata sostituzione di un dirigente trasferito. Si è altresì provveduto all'attivazione di uno studio che ridetermini, a breve scadenza, i tempi di collegamento tra il servizio trasmissione dati dei provveditorati ed il centro elaborazione dati di Monteporzio Catone in modo da assegnare agli uffici spazi operativi adeguati alle singole aree di intervento.

La realizzazione di una diversa architettura informatica è peraltro vincolata alla definizione del problema dei nuovi locali non essendo praticabile un rilevante impegno di attrezzaggio in presenza di uno sfratto già da tempo esecutivo.

Per la soluzione di tale fondamentale problema, valutate le diverse opzioni, ci si è rimessi alla competente valutazione del prefetto della città di Napoli che, da parte sua, aveva già assunto l'iniziativa di fare i passi necessari per individuare la soluzione più idonea stabilendo gli opportuni contatti con l'amministrazione provinciale cui, a termine di legge, compete la fornitura dei locali e procedendo anche ad un esame congiunto della questione con le organizzazioni sindacali.

Quanto poi alla situazione dell'edilizia scolastica si fa presente che è stato promosso un apposito provvedimento legislativo che, nel contesto del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, reiterato in data 9 ottobre 1993, prevede, all'articolo 2, uno specifico intervento straordinario a favore degli edifici adibiti ad uso scolastico coordinato e gestito dallo stesso prefetto.

In merito, infine, alle eventuale responsabilità di natura penale o disciplinare inerenti a singoli e specifici episodi sarà ovviamente necessario attendere le decisioni dei competenti organi giudiziari e le conclusioni della commissione che il Ministero ha inviato a Napoli per un completo esame dell'attività del provveditorato.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(26 ottobre 1993)

POZZO, PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Considerati i preoccupanti interrogativi che si sono subito sollevati intorno all'assassinio del leader dell'opposizione iraniana Mohammed Hussein Naghdi;

tenuto conto della dinamica dell'attentato che è avvenuto questa mattina a Roma in pieno centro abitato, dove i *killer* hanno agito con preoccupante disinvoltura,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di voler riferire al Parlamento maggiori e più precisi dettagli sull'attentato terroristico e sui conseguenti provvedimenti che intenda adottare.

(4-02744)

(16 marzo 1993)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La questione proposta dagli onorevoli interroganti è stata ampiamente trattata, il 17 marzo di quest'anno, davanti all'Assemblea della Camera dei deputati, in occasione dello svolgimento di interrogazioni urgenti sull'assassinio di Mohammed Hussein Naghdi, esponente della resistenza iraniana in Italia.

A seguito dell'attentato sono state ulteriormente potenziate le misure di sicurezza, peraltro già in atto, a tutela degli esponenti della resistenza iraniana, potenziali obiettivi di azioni terroristiche.

I dispositivi di protezione consistono in moduli operativi flessibili, diversificati in relazione al mutare delle esigenze e ai movimenti delle persone maggiormente a rischio.

Le misure di vigilanza si estendono anche alle frontiere per individuare e neutralizzare, sulla base delle segnalazioni dei servizi di sicurezza, le persone sospettate di attività terroristiche nel nostro paese.

Nei confronti del nuovo rappresentante in Italia del Consiglio della resistenza iraniana sono state disposte le massime misure di sicurezza e di scorta, sensibilizzando nel contempo le autorità provinciali di pub-

blica sicurezza per l'adozione di analoghe misure in occasione della presenza del rappresentante iraniano nelle rispettive province.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(27 ottobre 1993)

PREIONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che sulla linea Domodossola-Novara-Torino esistono solamente due treni diretti l'uno delle 5,50 e l'altro delle 5,55;

che i suddetti treni impiegano più di tre ore per percorrere 199 chilometri (Domodossola-Torino) e due ore per percorrerne 90 (Domodossola-Novara);

che dal 1° maggio 1993 sono aumentati i prezzi di abbonamento e anche i minuti di ritardo,

si chiede di sapere quali atti il Ministro in indirizzo intenda compiere per promuovere un miglioramento del servizio con la «velocizzazione» delle percorrenze e l'introduzione di ulteriori corse.

(4-03492)

(17 giugno 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa precisano che la linea Domodossola-Novara è a semplice binario, a trazione diesel e con velocità massimale fra 65 e 90 chilometri orari per la forte acclività del percorso.

Come riferito ancora dalle Ferrovie dello Stato, la linea sviluppa un collegamento di carattere prettamente locale ed i volumi di traffico fra Domodossola e Torino non sono tali da sostenere economicamente i costi di una relazione diretta veloce fra le due città.

Il collegamento da e per Torino può essere realizzato utilizzando le coincidenze nei nodi di Milano e Novara.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(2 novembre 1993)

RABINO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Si chiede di conoscere:

per quali motivi il dispositivo del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265, recante «Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione di fenomeni di dispersione scolastica», non comprenda la regione Piemonte che, analogamente ad altre, è afflitta da evasione scolastica, da problemi di disagio giovanile e dalla consistente presenza di nomadi di provenienza soprattutto slava in via di insediamento su tutto il territorio;

se non si ritenga giustificato allargare all'intero Piemonte, oltre le cinque regioni comprese nel decreto-legge n. 265 del 1993, la

possibilità di fornire personale docente tenuto conto che i provveditori agli studi del Nord ed in particolare del Piemonte, con specifico riferimento alla provincia di Asti, per grave carenza di personale non sono in grado di affrontare il problema didattico-educativo con le sole loro forze.

(4-04143)

(15 settembre 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si osserva preliminarmente che le disposizioni emanate con il decreto-legge n. 265 del 2 agosto 1993 - ora reiterato, com'è noto, con l'analogo decreto n. 391 del 1° ottobre 1993 - sono state ritenute necessarie per assicurare la prosecuzione delle iniziative, intese alla prevenzione ed alla rimozione della dispersione scolastica, in regioni ed aree metropolitane ritenute più a rischio e nelle quali tali iniziative erano già state attivate negli anni precedenti.

Quanto comunque all'opportunità che le iniziative di cui trattasi vengano estese anche alla regione Piemonte, con specifico riferimento alla provincia di Asti, si fa presente che la proposta in tal senso formulata resta all'attenzione di questo Ministero, che è da tempo impegnato nella lotta all'evasione ed alla dispersione scolastica su tutto il territorio nazionale, nella consapevolezza della vastità e della gravità del fenomeno.

Premesso, peraltro, che l'autorizzazione di personale docente da utilizzare, ai fini di cui trattasi, è stata prevista dal citato decreto-legge anche per la città di Torino, si osserva che il Ministero, nell'intento di conseguire il suddetto obiettivo, non ha mancato, negli ultimi tempi, di adottare anche provvedimenti di natura amministrativa: uno di questi è quello assunto con la circolare n. 246 del 6 agosto 1993, con la quale, a modifica di precedenti istruzioni, è stato stabilito che i posti del contingente provinciale provvisorio, che dovessero risultare disponibili, nel settore dell'istruzione elementare, dopo l'effettuazione degli adempimenti volti ad assicurare la prosecuzione e l'estensione dell'insegnamento della lingua straniera, potranno essere utilizzati per la prosecuzione dei progetti di particolare rilevanza sociale e culturale e, quindi, anche in compiti finalizzati al recupero dell'evasione scolastica.

Si ricorda, inoltre, che le istruzioni a suo tempo impartite con la circolare ministeriale n. 400 del 31 dicembre 1991, concernenti la disciplina delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, hanno introdotto il cosiddetto «foglio notizie alunno», nell'intento precipuo di controllare l'iter scolastico dell'alunno stesso e di seguirne, in ogni momento, la presenza a scuola.

Va, infine, tenuto presente che il sistema nazionale di valutazione - che sarà attivato nel quadro delle iniziative previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 1993 - consentirà, una volta approvato, il monitoraggio dell'attività svolta dalla scuola, al fine di trarre utili indicazioni dagli esiti della lotta all'evasione scolastica e poter, quindi, adottare le eventuali, ulteriori iniziative che si dovessero ritenere

necessarie, d'intesa ovviamente con le altre istituzioni territorialmente interessate, per la definitiva soluzione del problema.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(21 ottobre 1993)

RABINO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Si chiede di conoscere:

quali risparmi effettivi si realizzeranno con l'applicazione del decreto-legge n. 288 del 9 agosto 1993 che impone, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico 1993-94, di anticipare già al settembre 1993 il raggiungimento delle medie del rapporto alunni-classes che erano invece stabilite per l'anno scolastico 1994-95;

se il Ministro della pubblica istruzione sia consapevole del disagio creato nelle famiglie e soprattutto negli alunni dalle misure del citato decreto-legge; in provincia di Asti molti alunni dovranno essere trasferiti da un comune all'altro, concentrandosi ad esempio nei comuni di Antignano e Monastero Bormida, ed altri che avevano già comprato i libri di testo dovranno affrontare ulteriori spese per procurarsi nuovi libri per poter frequentare le nuove classi;

infine, se sia consapevole che non solo a Napoli ma anche in Piemonte ed in provincia di Asti vi sono condizioni strutturali delle scuole carenti e bisognose di idonei interventi.

(4-04213)

(15 settembre 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che l'anticipazione dal corrente anno scolastico della rideterminazione delle classi, prevista dal decreto-legge n. 288 del 1993 - di recente reiterato con analogo decreto n. 406 del 9 ottobre 1993 - si è resa necessaria, com'è noto, per conseguire - in questa particolare fase congiunturale - risparmi di spesa anche nel settore della scuola, risparmi che, con l'applicazione di tale decreto, dovrebbero aggirarsi intorno ai 560 miliardi di lire, come si è avuto modo di riferire alla Commissione istruzione del Senato nella seduta del 16 settembre 1993.

Non va, d'altra parte, sottaciuto che il sensibile calo demografico degli alunni avrebbe, comunque, reso impossibile la ricostituzione di un consistente numero di classi, mentre parte dei risparmi, conseguenti alle diminuzioni di spesa globalmente previste per il Ministero della pubblica istruzione, potranno essere reinvestite, come evidenziato nel corso della suddetta seduta, per la copertura finanziaria del provvedimento di riforma della scuola secondaria superiore, già approvato, com'è noto, dal Senato della Repubblica.

Quanto sopra premesso, si deve, tuttavia, aggiungere che il Ministero non ha certo sottovalutato considerazioni e circostanze, quali quelle rappresentate nell'interrogazione, tanto che, già con la circolare n. 18 del 1993, aveva dato disposizioni ai provveditori agli studi affinché, valutate le specifiche esigenze locali, procedessero ad applicare il

piano di ristrutturazione a partire dalle classi iniziali, sia per salvaguardare la continuità didattica, sia per evitare la ricaduta sulle famiglie di ulteriori oneri per l'acquisto dei libri di testo.

Per quanto concerne poi la provincia di Asti di cui è cenno nell'interrogazione, il competente provveditore agli studi ha fatto presente che, a seguito dell'applicazione, sia pure graduale, del succitato decreto-legge n. 288 del 1993, si è trovato effettivamente nella necessità di sopprimere alcune prime classi, che presentavano, peraltro, un esiguo numero di iscritti, così com'è avvenuto per una classe presso la scuola media di Antignano ed una presso la scuola media di Monastero Bormida, che sarebbero state frequentate rispettivamente da 11 e 7 alunni.

Si fa, ad ogni modo, presente che, allo scopo di meglio definire le modalità applicative per l'attuazione del piano pluriennale, già previsto, com'è noto dell'articolo 5 della legge n. 412 del 1991, il Ministero - ad integrazione delle direttive in precedenza impartite - ha ultimamente emesso la circolare n. 295 del 7 ottobre 1993, con la quale è stato diramato agli uffici scolastici operativi il decreto in data 24 settembre 1993 emesso d'intesa tra questo Ministero medesimo e quelli del tesoro e della funzione pubblica.

Sulla base di quanto previsto dal citato decreto - che raccomanda di tenere nel debito conto i disagi e le difficoltà delle popolazioni di particolari zone territoriali - i responsabili degli uffici scolastici provinciali potranno adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare funzionamento del servizio scolastico nelle stesse zone.

Con la menzionata circolare n. 295 si è peraltro raccomandato che un eventuale riesame dei provvedimenti già adottati sia compiuto, ove ritenuto necessario, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli enti locali interessati e sia in ogni caso effettuato con la massima celerità possibile, allo scopo di non arrecare turbamento alle attività didattiche già regolarmente avviate.

Quanto, infine, alle carenze di edilizia scolastica nella provincia di Asti, questo Ministero, pur vivamente interessato acchè il problema possa quanto prima trovare adeguata e definitiva soluzione, non è istituzionalmente in grado di intervenire direttamente, trattandosi di materia devoluta dalla vigente normativa agli enti locali territorialmente competenti.

Si auspica, ad ogni modo, che la questione possa, in un prossimo futuro, trovare soluzione nel contesto delle disposizioni previste dal disegno di legge-quadro sull'edilizia scolastica che si trova, com'è noto, all'esame della Camera dei deputati.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(20 ottobre 1993)

RANIERI, PAGANO, GRAZIANI Augusto Guido, LUONGO, PELLELLA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la Funicolare centrale di Napoli trasporta giornalmente circa 15.000-20.000 persone nei due sensi, in prevalenza fra le stazioni di partenza e di arrivo;

che il carico è pari al 40-45 per cento circa di quello che grava sui tre principali impianti urbani (centro-Vomero);

che la chiusura decisa del Ministero dei trasporti per il 30 luglio 1993 affiderà tale domanda a lenti e precari servizi sostitutivi con autobus sottratti ad altre linee urbane con conseguenze negative sui lavoratori pendolari, sulla popolazione scolastica e sul commercio;

che ne soffrirebbe anche la nuova linea metropolitana Vanvitelli-Colli Aminei frequentata da una utenza che, in buona parte, fa conto sulla commutazione con la funicolare;

considerato:

che la Funicolare fu inaugurata nel 1928 e in base ad un decreto ministeriale del 1985, alla scadenza dei 60 anni (1988), essa andava completamente ricostruita;

che si tratta di uno degli impianti urbani di maggiore importanza in Europa e non è stato facile reperire le risorse per l'ammodernamento; esse sono poi venute da un intervento congiunto CEE-FIO;

che l'intervento dell'Azienda tranvie e autofilovie di Napoli (ATAN) vuol pervenire ad un impianto con una maggiore capacità oraria di trasporto e per tale motivo vi sarà un'alta velocità di programma e sono già in servizio treni da 400 persone;

che nel 1990 si è avviata una prima *tranche* dell'ammodernamento con interventi a fondo sulle parti maggiormente compromesse dal tempo tramite appalto-concorso ad un consorzio di imprese di cui risultava capofila la Ceretti-Tanfani e venne rinviata ad una seconda disponibilità la sostituzione del macchinario e dell'organo;

che fu possibile attivare di nuovo l'impianto perchè vennero concesse le necessarie proroghe e il Ministero, nel dicembre 1991, consentì la ripresa del servizio senza attendere gli interventi di seconda fase;

che si stabilì infine che entro il 30 luglio 1993 l'impianto sarebbe stato chiuso per portare il tutto a completamento e che all'atteggiamento ministeriale del momento non fu estranea la favorevole situazione in cui si trova il macchinario da sostituire;

che per avviare la seconda fase dei lavori si è dovuta attendere conferma della disponibilità delle risorse; si doveva vincere - almeno in prima istanza - la pretesa del consorzio Ceretti-Tanfani (poggiata su unilaterale lettura dei patti) di ottenere in appalto i lavori del secondo lotto;

che non si sarebbe comunque mancato l'appuntamento del 30 luglio 1993 perchè l'appalto-concorso (normativa europea) avrebbe potuto concludersi entro il dicembre 1992;

che ci si è scontrati con una partecipazione ridotta e con un'offerta inaccettabile per la congruità del prezzo proposto dalla Ceretti-Tanfani;

che, mentre si discuteva sulla necessità di annullare la gara, la stampa dava notizie di illeciti riguardanti il precedente appalto, con arresti;

che inoltre il pubblico ministero invitava l'ATAN a costituirsi, come poi si è fatto, parte offesa nel giudizio penale rompendo così ogni possibile rapporto di sorta con la Ceretti-Tanfani,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la Funicolare suddetta possa restare attiva entro i mesi in cui il nuovo macchinario viene predisposto in officina con una proroga fino a luglio 1994;

se la questione possa essere esaminata dal Ministero dei trasporti sulla base delle attestazioni dell'ATAN circa l'affidabilità dell'impianto, lo stato dei macchinari e degli edifici ancora non interessati dal rinnovo a fondo, con il conforto del parere dell'ufficio locale e la verifica *in loco* da parte della commissione nazionale per le funicolari aeree e terrestri.

Se ciò fosse valutato possibile si eviterebbe che la città di Napoli, già duramente provata per tanti motivi, debba subire sproporzionate conseguenze per comportamenti di terzi da cui è necessario difendersi.

(4-04101)

(13 agosto 1993)

RISPOSTA. - In ordine all'avvenuta chiusura della funicolare centrale di Napoli si fa presente che:

1) l'esercizio pubblico svolto dalla funicolare è stato sospeso per l'effettuazione dei lavori relativi alla seconda fase dell'ammodernamento previsto in quanto l'impianto non è più in grado di offrire sufficienti garanzie contro il verificarsi di eventuali cedimenti di organi e/o strutture o di altri imprevedibili fenomeni tali da comportare pericolo per il trasporto pubblico;

2) il Ministero dei trasporti, in qualità di ente tutorio cui spetta la sorveglianza ai fini della sicurezza del trasporto pubblico, non può delegare ad altri enti - sia pure qualificati come è l'ATAN - i propri compiti istituzionali; anche l'intervento della commissione per le funicolari aeree e terrestri - quale organo consultivo dell'amministrazione - non potrebbe sciogliere in alcun modo le riserve tecniche che sono state alla base del provvedimento di chiusura adottato.

I competenti uffici hanno, tuttavia, assicurato la propria piena disponibilità ad effettuare tempestivamente sia l'esame tecnico dei progetti che verranno presentati, sia, a lavori ultimati, le verifiche e le prove necessarie per la riapertura all'esercizio dell'impianto.

Il Ministro dei trasporti

COSTA

(2 novembre 1993)

ROVEDA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:
che la situazione operativa del provveditorato agli studi di Milano è catastrofica in forma cronica;

che i servizi ausiliari non vengono praticamente più svolti, trincerandosi i responsabili dietro improbabili mancanze di organico;

che fra i suddetti servizi ausiliari c'è anche quello che prevede il calcolo della liquidazione per la così detta pensione definitiva a chi, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, è entrato in quiescenza;

constatato:

che a tutt'oggi un notevole numero di persone andate in pensione nel 1980 non ha ancora ricevuto la pensione definitiva e la totalità di chi è passato in quiescenza negli anni seguenti è in tale condizione;

che l'utilizzazione e la resa del personale nell'ambito di tale provveditorato è molto modesta;

che l'assenteismo per malattia è molto pesante rispetto ad un analogo ipotetico ente privato;

che anche piccole discordanze fra la pensione definitiva e quella provvisoria sull'arco di decine di anni potrebbero portare i crediti dei pensionati verso l'amministrazione del tesoro ad una certa consistenza, tenuto anche conto degli elevati interessi che la persistente politica monetaristica del Governo mantiene dal 1970;

che solo il provveditorato di Milano si trova in una situazione di questo genere mentre nel resto del paese le pensioni definitive sono liquidate in tempi brevi;

che il Ministero della pubblica istruzione vanta esuberi di organico impressionanti a livello di personale qualificato tanto che per giustificarne la presenza si è nel recente passato dovuto ricorrere alla così detta «codocenza», un sistema che se giustifica l'esubero di personale non fa certo bene a quei conti pubblici che si cerca poi di far quadrare con ogni sorta di esproprio fiscale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di sanare questa situazione scandalosa rendendo di nuovo operante l'ufficio pensioni del suddetto provveditorato, oggi chiuso, usando parte di quel personale in esubero ed a disposizione che, pur percependo lo stipendio, oggi non produce;

se nel calcolo della pensione definitiva e degli arretrati mai pagati non sia opportuno prevedere gli interessi, almeno pari a quelli dei titoli di Stato, quale atto dovuto a chi attende pazientemente (e deluso) da decine di anni che si rispettino i patti sottoscritti.

(4-02127)

(21 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che il Ministero non ignora i problemi segnalati, circa l'esigenza di incrementare la produttività di quegli uffici scolastici provinciali che, in quanto preposti a grandi aree metropolitane, come quello di Milano, si trovano a dover quotidianamente affrontare un'ingente mole di adempimenti per assicurare, nello stesso tempo, il funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'amministrazione del relativo personale.

Premesso, peraltro, che il problema permane alla costante attenzione del Ministero, si ricorda che, nell'intento di consentire la tempestiva liquidazione delle pensioni previo recupero delle pratiche arretrate, si è proceduto ad attivare, specificamente per il suindicato ufficio,

il cosiddetto Progetto efficienza Milano, avviato concretamente fin dal 1991; tale progetto, la cui applicazione è ormai giunta a conclusione, ha consentito sinora di affrontare, nonostante obiettive difficoltà operative, circa 6.000 pensioni definitive arretrate, relative ai collocamenti a riposo disposti dal 1976 in poi.

Nell'ambito del provveditorato agli studi di Milano non esiste, peraltro, un ufficio preposto soltanto al calcolo delle pensioni definitive ma un'unica sezione, la quale negli ultimi due anni risulta aver dato corso anche a circa 5.500 pratiche di pensioni provvisorie.

Tale sezione, così come precisato dal competente provveditore agli studi, non è mai stata chiusa e si è avvalsa dell'opera di personale che - benchè numericamente insufficiente rispetto alle effettive esigenze - si è sempre impegnato nell'espletamento dei rispettivi compiti.

Certo, la situazione potrebbe normalizzarsi con un consistente aumento delle unità di personale presso il predetto e gli altri provveditorati delle grandi città.

Per il conseguimento di tale obiettivo il Ministero non ha mancato, invero, di assumere le iniziative che, nel contesto del vigente quadro normativo e delle attuali disponibilità di bilancio, sono state ritenute di volta in volta possibili.

Negli ultimi tempi, inoltre, nell'impossibilità di attivare specifiche procedure concorsuali per il persistente blocco di nuove assunzioni, determinato dalle note esigenze di contenimento della spesa pubblica, questa amministrazione ha già posto in essere gli interventi necessari per l'acquisizione di nuovo personale attraverso le procedure di mobilità intercompartimentali e di comparto.

Quanto, comunque, alle asserzioni contenute nell'interrogazione circa l'esubero di personale dipendente da questo Ministero, si deve osservare che tale fenomeno si è manifestato negli ultimi anni - in dipendenza del calo demografico degli alunni - soltanto nell'ambito dei docenti, ma non certamente per quanto concerne il personale amministrativo che, come dianzi accennato, non viene incrementato nè sostituito da diversi anni.

Va, d'altra parte, osservato, che l'utilizzazione del personale docente in compiti amministrativi, ed in particolare in quelli connessi ai trattamenti di quiescenza, quando è stata tentata in passato - così com'è avvenuto a seguito del decreto-legge n. 323 del 6 agosto 1988 e del relativo decreto ministeriale applicativo, n. 305 del 29 ottobre 1988 - non sempre ha dato buoni risultati.

Un'efficace iniziativa praticabile per l'immediato potrebbe essere invece costituita, visti i positivi risultati già conseguiti, dalla prosecuzione del «Progetto Milano» fino all'esaurimento delle pratiche arretrate che restano da definire.

A tale riguardo, questa amministrazione con nota n. 1359 del 25 settembre 1993, ha sottoposto la questione all'attenzione del provveditore agli studi di Milano, al Dipartimento della funzione pubblica ed al prefetto di quella provincia affinché siano valutati ed individuati, nell'ambito delle rispettive competenze, gli interventi ritenuti opportuni.

Nella citata nota si è, tra l'altro, evidenziato che il decreto-legge n. 330 del 30 agosto 1993, recante disposizioni urgenti in materia di

differimento di termini previsti da norme legislative, prevede, all'articolo 18, comma 1, l'integrazione di fondi specificamente destinati al «Progetto efficienza Milano», che potrebbero essere utilizzati parzialmente anche al fine di ovviare ai ritardi sin qui registratisi in materia di pensioni, oltre che per sanare altre carenze dell'ufficio scolastico di cui trattasi.

Quanto, infine, all'opportunità di corrispondere gli interessi nel caso di pensioni liquidate con ritardo, la questione - così come fatto presente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per analoghe situazioni - dovrà trovare adeguata soluzione nella competente sede legislativa, sia per individuare univoci criteri di comportamento per tutte le varie fattispecie, sia per contenere entro limiti predeterminabili l'aggravio degli oneri finanziari.

La stessa Presidenza - al cui esame la questione è stata in passato sottoposta - ha segnalato, ad ogni buon fine, che con decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del successivo 26 luglio, e recante «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato», è stato previsto, all'articolo 3, un meccanismo generale di determinazione del tasso di interesse da corrispondere «ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario».

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(20 ottobre 1993)

SERENA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in concomitanza con l'arrivo a Codognè (Treviso) di una pericolosa capoclan di Afragola (Napoli), certa Anna Mazza, colà inviata in «soggiorno cautelativo», l'intera popolazione della cittadina è scesa in piazza per protestare contro il provvedimento;

che la popolazione ha già avvertito che il presidio, al quale hanno dato adesione numerosi parlamentari della zona, continuerà ad oltranza fino all'annullamento del dispositivo di invio;

che già il sindaco di Codognè ha espresso agli organi competenti il proprio disappunto per aver ricevuto la notizia dell'arrivo della Mazza direttamente dall'interessata;

che tutti i consiglieri comunali di Codognè hanno minacciato di dimettersi in massa se il provvedimento riguardante il «soggiorno cautelativo» della Mazza non verrà immediatamente revocato,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per porre fine ad una situazione di estremo disagio che rischia di degenerare irrimediabilmente.

(4-03061)

(23 aprile 1993)

RISPOSTA. - Com'è noto, l'istituto del soggiorno obbligato è stato modificato con legge 24 luglio 1993, n. 256.

Di conseguenza, la signora Anna Mazza è tornata nel comune di residenza dove dovrà finire di assolvere gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(27 ottobre 1993)

SERENA. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della difesa e del tesoro.* - Premesso che il Ministro del tesoro ha negato all'ex militare Emilio De Marchi, ora defunto, il trattamento pensionistico di guerra perchè non si è ritenuto dipendenti da causa di servizio di guerra le infermità tubercolosi polmonare sinistra e sospetta tubercolosi renale, riscontrategli alla visita collegiale del 30 agosto 1952;

che, richiamato alle armi il 28 novembre 1940, il De Marchi, classe 1915, in Albania il 15 febbraio 1941, fu catturato dai tedeschi il 9 settembre 1943;

che il 4 ottobre 1944, evaso dalla prigionia, entrò a far parte della formazione partigiana Italia, operante in Jugoslavia, fino al 17 maggio 1945;

che, rimpatriato il 17 luglio 1945, fu congedato il 17 settembre 1945;

che il 24 settembre 1951 presentò domanda per tubercolosi polmonare, per cui era stato ricoverato all'ospedale civile di Belluno dal 7 febbraio al 17 aprile 1950 e poi dal 6 aprile al 9 agosto 1951;

che il 30 agosto 1952 fu visitato dalla commissione medica pensioni di guerra di Venezia che formulò diagnosi di tubercolosi polmonare sinistra in trattamento di pneumotorace e sospetta tubercolosi renale;

che la commissione medica superiore nella seduta del 20 gennaio 1956 escluse che detta infermità dipendesse da causa di servizio di guerra;

che con sentenza 12 febbraio 1988 della Corte dei conti, n. 113.599, presidente Enrico Falcolini, veniva accolto il ricorso proposto da Emilio De Marchi e, lui deceduto, riassunto da Maria Bartoluzzi quale sua vedova, riconoscendo la tubercolosi polmonare sinistra in trattamento di pneumotorace e la sospetta tubercolosi renale come dipendenti da causa di servizio di guerra ed ascrivibili alla prima categoria di tabella A più assegno di superinvalidità, tabella E, lettera G, a vita, disponendo il rinvio degli atti al Ministero del tesoro per i conseguenti provvedimenti di competenza,

l'interrogante chiede di sapere quale sia oggi la posizione di detta pratica e se non si intenda sollecitarne una rapida definizione.

(4-04025)

(3 agosto 1993)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione in oggetto e, al riguardo, si fa presente che a favore dell'ex partigiano Emilio De Marchi e per esso agli eredi, con determinazione n. 3586356 del 2 novembre 1992 è stato concesso rateo di pensione di prima categoria con assegno di superinvalidità, lettera E/G, dal 1° maggio 1951, data di domanda, al 10 gennaio 1957, data di morte, come da decisione della Corte dei conti n. 113599 del 12 febbraio 1988.

Inoltre, in data 10 novembre 1992 è stato emesso a favore della vedova Maria Bortoluzzi provvedimento n. 1547615, concessivo di tabella I dall'11 gennaio 1957, successivamente tabella G dal 2 febbraio 1975.

Le succitate determinazioni, approvate dal comitato di liquidazione in data 14 dicembre 1992, sono state trasmesse, unitamente ai relativi ruoli di iscrizione, alla direzione provinciale del tesoro di Treviso con elenco n. 17 del 18 settembre 1993 per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
COLONI

(27 ottobre 1993)

SERENA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che l'istituto consolare è lo specifico mezzo attraverso cui tutelare l'interesse dei propri cittadini in territorio straniero, ponendo in essere atti giuridici in base alle leggi dello Stato di appartenenza, oppure sollecitando l'ordinamento locale nel compiere determinati atti;

considerato:

che l'evoluzione dei fini dello Stato ha ampliato il campo dell'attività consolare, soprattutto in termini di assistenza dei soggetti italiani all'estero, e che tale attività si deve e si può svolgere solo a livello locale, senza il coinvolgimento degli organi che determinano la cosiddetta politica generale dello Stato ospitante;

che nessun altro organo è legittimato ad intervenire nell'ordinamento interno di uno Stato straniero per tutelare gli interessi internazionali dello Stato di appartenenza;

che il console non agisce in virtù di un mandato, bensì in base a quel vincolo tra il cittadino e lo Stato di cui è organo,

si chiede di sapere per quale motivo non si intenda consentire ai cittadini italiani appartenenti alla comunità italo-americana del New Jersey, che per dimensioni è la seconda in tutti gli Stati Uniti, un agevole esercizio di diritti analoghi a quelli che potrebbero vantare davanti a qualsiasi altro organo dello Stato; la soppressione del vice consolato di Newark costringerebbe chiunque necessitasse di una tutela dei propri legittimi interessi a recarsi nello Stato di New York.

Un'oculata gestione delle risorse della Farnesina dovrebbe mirare sì a ridurre le spese di gestione di alcune sedi consolari e ambasciate, magari sproporzionate rispetto ai servizi resi, ma ciò non a discapito di una più diffusa assistenza a tutti gli italiani residenti all'estero.

(4-04189)

(15 settembre 1993)

RISPOSTA. - Il Ministero degli affari esteri ha recentemente effettuato uno studio sulla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare nonché degli istituti di cultura, valutandone l'attività ed attuando le necessarie strategie di razionalizzazione e di recupero di produttività.

Da un'attenta ed approfondita valutazione, stante anche l'attuale necessità di contenimento della spesa pubblica, prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 243, è scaturito un piano di razionalizzazione della rete che potrebbe comportare limitate soppressioni di uffici consolari.

In questo contesto verrà tenuto debito conto delle considerazioni svolte dall'onorevole interrogante circa l'importanza del vice consolato in Newark in relazione anche alla consistente collettività italiana nel New Jersey.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GIACOVAZZO

(27 ottobre 1993)

SERENA, STAGLIENO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che la Macedonia aspetta da 16 mesi il riconoscimento dei paesi della Comunità europea dopo aver soddisfatto da tempo le condizioni poste dalla stessa CEE per ottenere tale riconoscimento diplomatico, gli interroganti chiedono di sapere in che modo il Governo intenda attivarsi presso le organizzazioni internazionali per il raggiungimento in tempi brevi di tale obiettivo.

(4-02352)

(11 febbraio 1993)

RISPOSTA. - L'Italia, avendo votato l'8 aprile 1993 in favore dell'ammissione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle Nazioni Unite, ha riconosciuto tale Stato. Analoga posizione è stata assunta dalla quasi totalità degli altri paesi della Comunità europea.

Successivamente, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, con il pieno sostegno dell'Italia, è entrata a far parte di altri importanti organismi internazionali, quali la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e l'Iniziativa centro-Europa. Essa ha inoltre ottenuto, anche grazie al significativo appoggio italiano, lo *status* di osservatore alla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GIACOVAZZO

(27 ottobre 1993)

STRUFFI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che il conferimento delle supplenze al personale docente, nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica è disciplinato dall'ordinanza ministeriale n. 331 - protocollo

n. 8861/301/MS del 30 ottobre 1991, integrata dall'ordinanza ministeriale n. 375 del 30 novembre 1991;

che, in particolare, le supplenze sono disposte dal capo dell'istituto nel rispetto del dettato dell'articolo 21, comma 13, che recita testualmente: «La nomina di supplenza temporanea deve essere conferita per i giorni strettamente necessari per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica (4) ...»;

atteso che la richiamata nota 4 del citato articolo 21 esemplifica due casi di nomina in presenza di sospensioni di lezioni; nella fattispecie afferma: «Qualora, invece, il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore ad un periodo di sospensione delle lezioni e fino ad una data successiva a detta sospensione, la nomina di supplenza temporanea deve essere conferita per l'intero periodo di assenza»;

visto altresì che il decreto legislativo n. 35 del 12 febbraio 1993, concernente disposizioni per l'utilizzazione del personale della scuola, all'articolo 6, comma 3, richiamando la normativa in materia, così recita: «Il conferimento di supplenze temporanee al personale docente ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è limitato al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638»;

considerato:

che lo spirito e la sostanza di detto decreto sono palesemente finalizzati ad una più efficace utilizzazione del personale della scuola ed in particolare al contenimento della spesa pubblica nel settore scolastico;

che il citato comma 3 dell'articolo 6 però *minus dixit quam voluit* se confrontato con il comma 13 dell'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale;

atteso che, se la *ratio* del decreto legislativo n. 35 del 1993 è il contenimento della spesa pubblica, non ha più ragion d'essere la seconda parte della nota 4 all'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale e, pertanto, al personale docente-supplente andrebbe riconosciuta l'effettiva prestazione con esclusione - ai fini giuridici ed economici - delle sospensioni delle lezioni;

tenuto conto:

che l'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale n. 331 del 1991 non è stato modificato dal decreto legislativo n. 35 del 1993;

che sulla materia non è stata emanata alcuna circolare ministeriale esplicativa sulle modalità e sui tempi di applicazione dell'articolo 6 del decreto citato;

che la quasi totalità dei dirigenti scolastici ha osservato la normativa in un'ottica restrittiva contrariamente all'assunto delle commissioni ricorsi a livello provinciale;

che sta proliferando in modo abnorme il contenzioso in materia, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga necessaria l'emanazione di una normativa esplicativa secondaria da parte del

Ministero della pubblica istruzione atto ad omogeneizzare la corretta interpretazione del decreto legislativo n. 35 del 1993 sul territorio nazionale.

(4-03624)

(30 giugno 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che le innovazioni introdotte con l'articolo 6 del decreto legislativo n. 35 del 1993, in materia di supplenze al personale docente della scuola, non avendo carattere retroattivo, non potevano ovviamente incidere sulle supplenze attribuite - anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - sulla base delle disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali n. 331 e n. 375 del 1991, delle quali è cenno nell'interrogazione medesima.

Ad integrazione, comunque, delle precedenti disposizioni, questo Ministero, con la circolare n. 208 del 25 giugno 1993, non ha mancato di chiarire la portata applicativa della normativa contenuta nel comma 3 del suddetto articolo 6 che, come ricordato dall'onorevole interrogante, limita il conferimento di supplenze temporanee al personale docente «al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per gli effetti, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».

La precisazione in questione, così come si desume dai chiarimenti forniti con l'anzidetta circolare, esclude che le supplenze temporanee, attribuite dal corrente anno scolastico, possano dar titolo alla retribuzione durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; tale esclusione, determinata dall'esigenza di contenere la spesa pubblica, trova sostanziale conferma nell'esplicito richiamo all'articolo 23 del menzionato decreto-legge n. 463, laddove si prevedeva - in deroga alle disposizioni vigenti e fino a quando non fosse stato diversamente stabilito - che le retribuzioni per le supplenze temporanee spettavano limitatamente alla durata effettiva delle stesse.

Con la medesima circolare n. 208 del 1993 è stato, peraltro, evidenziato come l'esclusione della retribuzione durante i mesi estivi debba essere estesa anche alle categorie di supplenti temporanei, nominati dai capi di istituti su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dagli stessi provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o per esaurimenti di queste ultime.

Si informa, ad ogni modo, che più esaurienti istruzioni per l'applicazione della nuova normativa sono state impartite con l'ordinanza ministeriale n. 242 del 5 agosto 1993, con la quale sono state modificate ed integrate le precedenti ordinanze, a suo tempo emanate per disciplinare la materia.

Con l'ordinanza da ultimo emanata si è, in particolare, precisato che, limitatamente all'anno scolastico 1993-1994, il conferimento delle supplenze annuali e temporanee - sempre in relazione al principio del contenimento della spesa pubblica - è subordinato alla completa utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive

e del personale di ruolo che risulti in posizione soprannumeraria, ai sensi rispettivamente dell'articolo 5 del decreto-legge n. 155 del 1993 e dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 35 del 1993.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(26 ottobre 1993)

STRUFFI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:
che con decreto ministeriale 23 marzo 1990 veniva bandito un concorso ordinario a cattedre abilitanti, per la regione Umbria, classe LXII, lingua e civiltà inglese;
che con decreto n. 11771 del 31 luglio 1992 la sovrintendenza regionale per il Lazio e l'Umbria approvava la graduatoria provvisoria, cui faceva seguito la pubblicazione da parte del provveditorato agli studi di Perugia in data 18 agosto 1992;
che all'epoca – considerata la destinazione per legge della metà dei posti ai concorrenti per soli titoli – risultavano accantonate 10 cattedre per i vincitori del concorso per esami;
che alcuni concorrenti, collocati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, confidavano nell'immissione in ruolo per l'inizio di codesto anno scolastico;
che, per disservizi ed ingiustificati ritardi della sovrintendenza regionale del Lazio, a seguito di diffida, veniva consegnata la suddetta graduatoria al provveditorato di Perugia in data 2 marzo 1993, pur recando come data di approvazione quella dell'11 novembre 1992;
che tale ritardo dell'amministrazione non ha consentito ai suddetti interessati l'immissione in ruolo per l'anno 1992-93 e ha cagionato danni irreparabili di natura sia economica che morale;
che il provveditorato agli studi di Perugia, dopo aver sottoposto la questione al Ministero della pubblica istruzione, rispondeva di non poter procedere in corso d'anno all'assegnazione delle cattedre accantonate;
tenuto conto che per altre classi del medesimo concorso, le cui graduatorie erano state approvate in via provvisoria negli stessi giorni, l'amministrazione ha reso possibile la nomina dei concorrenti collocatisi in posizione utile;
attesochè il recente decreto-legge n. 288 del 9 agosto 1993 ha vanificato ogni speranza di accesso nell'organico per l'anno 1993-94 e che, considerati i limiti di efficacia nel tempo del concorso e della relativa graduatoria, viene compromessa definitivamente la possibilità di un inserimento nel mondo della scuola degli interessati,
l'interrogante chiede di conoscere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché vengano corrette le iniquità – causate dai disservizi della pubblica amministrazione – affinché non abbiano a verificarsi violazioni di diritti essenziali e costituzionalmente garantiti come quello al lavoro e alla parità di trattamento.

(4-04316)

(22 settembre 1993)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si rappresenta lo stato di disagio in cui sono venuti a trovarsi alcuni docenti vincitori dei concorsi ordinari a cattedra nella provincia di Perugia, i quali, a seguito del ritardo in cui è avvenuta la registrazione della relativa graduatoria, si sono visti precludere la possibilità di conseguire l'immissione in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 1992-1993.

La suddetta graduatoria, relativa alla classe di concorso LXII - lingua e cultura inglese - è stata in effetti registrata dalla sovrintendenza scolastica interregionale del Lazio e dell'Umbria in data 11 novembre 1992, ossia in tempo non più utile a consentire l'immissione in ruolo degli interessati con effetto dall'anno scolastico 1992-1993, a differenza di quanto è avvenuto, invece, per i docenti vincitori dei concorsi per soli titoli.

Al riguardo, pur comprendendo la situazione di attesa determinatasi per gli interessati, si deve far presente che il più rapido espletamento delle procedure concorsuali relative ai concorsi per soli titoli - che non prevedevano, com'è noto, prove di esame scritte ed orali - ha consentito che il contingente del 50 per cento dei posti a tali concorsi riservato potesse essere assegnato, come precisato dal competente provveditore agli studi, fino all'anno scolastico 1992-1993, cosa che, nel caso del contingente dei posti riservati ed accantonati per i vincitori dei concorsi ordinari, non si è resa possibile sia a causa dei tempi tecnici più lunghi occorsi per lo svolgimento dei concorsi, sia - limitatamente alla fattispecie in questione - a causa del ritardo, registratosi nella registrazione della graduatoria definitiva.

Nel caso specifico risulta, peraltro, che tale ritardo è stato determinato dal fatto che gli atti concorsuali sono stati a suo tempo sottoposti all'esame della sovrintendenza scolastica interregionale del Lazio e dell'Umbria, gravata in quel periodo da un maggior carico di lavoro, tenuto conto che alla data di indizione del concorso di cui trattasi non era stata ancora costituita l'analoga sovrintendenza per la regione Umbria.

La suindicata circostanza e le sopravvenute disposizioni previste dai decreti-legge n. 288 del 1993 e n. 406 del 1993 - le quali, nel contesto delle misure dirette al contenimento della spesa pubblica, hanno disposto, com'è noto, il divieto di conferire nomine in ruolo su posti di organico non più ricostituibili nella situazione di fatto - rendono ora inevitabile che le nomine in ruolo, a datare dal corrente anno scolastico, siano effettuate solo sui posti che, già accantonati alla data del 1° settembre 1992, risultino attualmente disponibili nell'organico di fatto; entro tali limiti potranno essere, pertanto, attribuite anche le nomine in ruolo a favore dei docenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva del concorso ordinario di cui è cenno nell'interrogazione, nomine che, così come precisato del provveditore agli studi di Perugia, saranno disposte, con ogni possibile sollecitudine, non appena saranno completate le operazioni, tuttora in corso, per la determinazione dell'organico di fatto di quella provincia.

Al fine, comunque, di evitare che la rideterminazione del rapporto alunni-classes, conseguente all'applicazione delle disposizioni previste

dai citati decreti-leggi, si risolvesse in un eccessivo ridimensionamento dei posti di organico, indipendentemente dalle diversificate situazioni territoriali, si ricorda che questo Ministero, ad integrazione delle istruzioni applicative già in precedenza impartite con la circolare n. 261 del 13 agosto 1993, ha ultimamente emanato, d'intesa con i Ministeri del tesoro e della funzione pubblica, il decreto in data 24 settembre 1993, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che nell'applicazione dei rapporti medi tendenziali - già fissati per ciascuna provincia con riferimento al prossimo anno scolastico - siano tenute nel dovuto conto le specifiche esigenze locali, quali i disagi cui vanno incontro le popolazioni scolastiche delle zone di montagna e delle piccole isole e le obiettive difficoltà di assicurare, da parte dei competenti enti locali, il trasporto degli alunni in altre località viciniori.

Delle possibilità previste dal menzionato decreto non mancherà certo di tenere conto anche il provveditore agli studi di Perugia, nel portare a compimento le operazioni preordinate al conferimento delle nomine in ruolo nei confronti di coloro che ne avranno diritto.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(26 ottobre 1993)

VISIBELLI. - *Ai Ministri dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile e dell'interno.* - Si chiede risposta alla seguente interrogazione, già presentata nella precedente legislatura (4-06786, del 25 luglio 1991):

Premesso che, nel corso della seduta delle Commissioni riunite ambiente - trasporti della Camera del 16 aprile 1991, avente ad oggetto le comunicazioni del Governo sui disastri marittimi di Livorno e Genova, il Ministro dell'interno ha dichiarato testualmente che «dalla diga foranea al luogo del sinistro (distanza 2,9 miglia) la visibilità risultava ridotta a zero, tanto che la navigazione venne resa possibile solo con l'uso delle apposite strumentazioni di bordo (radar e Loran)», l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro dell'interno ritenga oggi di poter confermare tali sue dichiarazioni.

(4-01321)

(15 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'intervento del Ministro dell'interno *pro tempore*, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è stato redatto sulla base di accertamenti tecnici che, in quanto tali, non sono suscettibili di modifiche successive.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(27 ottobre 1993)

